

CANONI E CONCILI: L'IDEA E LO SVILUPPO DELLA PRIMA CODIFICAZIONE ORIENTALE TRA IL VATICANO I E IL VATICANO II*

Dott. GIOVANNI COCO
Archivio Segreto Vaticano

Sommario:

§1. Premessa. §2. I primordi: il Vaticano I. §3. L'esperienza dell'Unionismo. §4. Le prospettive dell'Ortodossia. §5. Gli inizi della Codificazione Orientale. §6. La materia del contendere: il governo della Chiesa. §7. Antiochia contro Roma. §8. L'evolversi della crisi. §9. Lo stallo. §10. La svolta. §11. L'epilogo: il Vaticano II.

§1. Premessa**

Sembra difficile immaginare quale relazione possa esservi tra l'opera della Codificazione orientale, intrapresa nel 1929¹, e gli anni fra i due Concili

* Relazione presentata alla *Giornata di Studio* in occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II (1962-1965) sul tema: «*I Concili Ecumenici: aspetti storico-giuridici e canonistici*», Roma, Pontificio Istituto Orientale, 4 dicembre 2012.

** Sigle ed Abbreviazioni:

AAS = Acta Apostolicae Sedis; AAEESS = Archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari; ACGr = Archivio del Collegio Greco di Roma; AP = Annuario Pontificio; APCTL = Archivio del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; ASCO = Archivio della Sacra Congregazione Orientale; ASV = Archivio Segreto Vaticano; Cath. = Catholicisme, hier, aujourd'hui et demain; CB = *Les carnets du cardinal Alfred Baudrillart*, CHRISTOPHE P. (ed.); CIC 1917 = *Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, Romae 1917; COD = *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ALBERIGO G., DOSSETTI G., JOANNOU P., LEONARDI C., PRODI P. (ed.), Bologna 2002; DBI = Dizionario Biografico degli Italiani; DDC = Dictionnaire de Droit Canonique; DHCJ = Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús; DEOC = Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano a cura di E. G. FARRUGIA S.J. (Roma 2000); DHGE = Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique; EO = Échos d'Orient; HC = Hierarchia Catholica medi et recentioris Aevi; OR = L'Osservatore Romano; ThIE = Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (Thriskeftiki ke Ithiki Enkyklopedia).

¹ Sui lavori della Commissione per la Codificazione Orientale si veda: CLERCQ C., s.v. *Oriental (Droit Canonique)*, in DDC, 6 (Paris 1957), 1172-1176; BUCCI O., *Il Codice di Diritto Canonico Orientale nella storia della Chiesa* in *Apollinaris* 55 (1982), 370-448; SALACHAS D., *Storia, Orientamenti, Norme di revisione, Implicanze ecumeniche della Codificazione del Diritto delle Chiese Orientali cattoliche*, in *Oriente Cristiano XXVI/1-2* (1986), 58-66; *Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, Codificazione Canonica Orientale (1926-1935)* in *Communicationes* 26 (1994), 75-147, 234-322; ŽUŽEK I., *L'idée de Gasparri d'un Codex Ecclesiae Universae comme point de départ de la codification canonique orientale*, in *Understanding the Eastern Code*, Roma 1997, 429-459; BROGI, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, 48-70.

del Vaticano², che segnarono un momento epocale nella storia dei rapporti tra Roma e le Chiese d'Oriente, come il passaggio dall'Uniatismo all'Ecumenismo.

Tuttavia fu proprio in quegli anni che prese forma e maturò l'idea un unico *Codex Iuris Orientalis*, la cui genesi non può essere correttamente compresa se letta solo come un «esperimento di laboratorio», ma anche se interpretata come il riflesso di un dibattito più ampio, che vide il confronto, o meglio lo scontro, tra due concezioni diverse e complementari della “cattolicità”, incarnate rispettivamente dalla Sede Petrina e dai patriarcati cattolici d'Oriente, coinvolgendo in alcuni momenti persino le Chiese ortodosse.

Ad ogni modo, una materia così vasta necessiterebbe di spazio molto ampio per essere disanimata con la necessaria dovizia di particolari, pretesa che non si arroga il presente studio^{***}, che più semplicemente vuole essere un veloce

² Riguardo ai due summenzionati Concili, sui quali vi è una sterminata bibliografia, si farà semplicemente riferimento a: AUBERT R., *Vatican I*, Paris 1964; *Il Concilio Vaticano I: diario di Vincenzo Tizzani (1869-1870)*, PÁSZTOR L. (ed.), Stuttgart 1991-1992; SCHATZ K., *Vaticanum I: 1869-1870*, I-III, Paderborn 1992-1994; *Storia del Concilio Vaticano II*, I-V, ALBERIGO G. & MELLONI A. (ed.), Bologna 1995-2001; MELLONI A., *L'altra Roma. Politica e S. Sede durante il Concilio Vaticano II (1959-1965)*, Bologna 2000; VELATI M., *Dialogo e rinnovamento. Verbali e testi del Segretariato per l'unità dei cristiani nella preparazione del Concilio Vaticano II (1960-1962)*, Bologna 2011.

^{***} Citazioni frequenti:

- BROGI M.D., *La Congregazione per le Chiese Orientali e le due commissioni codificatrici rispettivamente del «Codex Iuris Canonici Orientalis» e del «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium» (CCEO)* in *Iura Orientalia* VI (2010), 48-70 = BROGI, *La Congregazione per le Chiese Orientali*
- DELLA SALDA F., *Obbedienza e Pace. Il vescovo A. G. Roncalli tra Sofia e Roma, 1925-1934*, Genova 1989 = DELLA SALDA, *Obbedienza e Pace*
- ESPOSITO R. F., *Leone XIII e l'Oriente cristiano*, Roma 1961, 158-160 = ESPOSITO, *Leone XIII*
- FOUYAS M., *Orthodoxy, Roman Catholicism and Anglicanism*, London – New York – Toronto 1972 = FOUYAS, *Orthodoxy*
- HAJJAR J., *Un lutteur infatigable. Le patriarche Maximos III Mazloum*, Harissa 1957 = HAJJAR, *Un lutteur*
- HAJJAR J., *Les chrétiens uniates du Proche-Orient*, Paris 1962 = HAJJAR, *Les chrétiens uniates*
- HAJJAR J., *Le Christianisme en Orient. Études d'histoire contemporaine, 1684-1968*, Beyrouth 1971 = HAJJAR, *Le Christianisme*
- INGLESSIS E., *Maximos IV. L'Orient conteste l'Occident*, Paris 1969 = INGLESSIS, *Maximos IV*
- KOROLEVSKIJ C., *Verbali delle Conferenze Patriarcali sullo stato delle Chiese orientali e delle adunanze della Commissione cardinalizia per promuovere la riunione delle Chiese dissidenti, tenute alla presenza del S.P. Leone XIII (1894-1902). Con note illustrative e appendice di documenti*, pro-manuscripto, Città del Vaticano 1945 = KOROLEVSKIJ, *Verbali*
- KOROLEVSKIJ C., *Kniga Bytija moego (Le Livre de ma vie). Mémoires autobiographiques*, CROCE G.M. (ed.), I-V, Città del Vaticano 2007 = KOROLEVSKIJ, *Kniga*
- PATELOS G., *Vatican I et les évêques uniates. Une étape éclairante de la politique romaine à l'égard des orientaux (1867-1870)*, Louvain – Louvain-la-Neuve 1981 = PATELOS, *Vatican I*
- TAMBORRA, A., *Chiesa cattolica e ortodossia russa. Due secoli di confronto e dialogo. Dalla santa alleanza ai nostri giorni*, Cinisello Balsamo 1992 = TAMBORRA, *Chiesa cattolica*
- VISCUSO P., *A Quest for Reform of the Orthodox Church: the 1923 Pan-Orthodox Congress*, Berkeley 2006 = VISCUSO, *A Quest*

excursus, una breve indagine su alcuni aspetti specifici che rappresentarono il cuore del dibattito tra Roma e l'Oriente cattolico intorno alla questione del *Codex Orientalis*, con una particolare attenzione alla Chiesa melkita, che indiscutibilmente ebbe un ruolo primario in tale vicenda.

Inoltre, si porrà volutamente l'accento sul pontificato di PIO XI, sia perché fu papa RATTI ad intraprendere concretamente l'opera della Codificazione orientale, ma anche perché fu durante questo pontificato che la «questione disciplinare» assunse insospettabili risvolti pre-ecumenici.

§2. I primordi: il Vaticano I

L'idea di una riorganizzazione complessiva della disciplina orientale va ricercata senza dubbio nell'età di PIO IX, che segnò uno dei momenti più critici nelle relazioni tra la Sede Petrina e i patriarcati orientali³.

Come ricordava il card. PITRA⁴, fu PIO IX che per primo:

«Orientalium negotia novis curis excitanda, confovendos ritus, corrigendos mores, disciplinam restituendam meditaretur, prius de legibus Ecclesiae colligendis edendisque cogitavit»⁵.

Sebbene nelle sue intenzioni papa MASTAI volesse promuovere il prestigio delle Chiese d'Oriente, la sua visione ecclesiale, impregnata da un forte centralismo e influenzata dallo spirito latinizzante del tempo, finì per alimentare ancora una volta la spinta dell'Uniatismo dominante⁶.

Più in generale, sembrerebbe che nel guardare ad Oriente PIO IX ritenesse opportuno cogliere il momento positivo dell'espansione missionaria degli ordini religiosi occidentali per imprimere un carattere forte all'azione del "ritorno dei dissidenti" alla fede cattolica. Questa prospettiva, totalmente uniatizzante, imponeva di intervenire velocemente e con autorità nelle questioni interne alle singole Chiese orientali, la cui unica diversità veniva concepita – e non sempre – solo nell'ambito del rito.

Per le note biografiche relative ai pontefici citati, si rimanda a: MARTINA G., s.v. *Pio IX*, in *Enciclopedia dei Papi*, III (Roma 2000), 560-575; MALGERI F., s.v. *Leone XIII*, *ibid.*, 575-593; DE ROSA G., s.v. *Benedetto XV*, *ibid.*, 608-617; MARGIOTTA BROGLIO F., s.v. *Pio XI*, *ibid.*, 617-632; TRANIELLO F., s.v. *Pio XII*, *ibid.*, 632-645; TRANIELLO F., s.v. *Giovanni XXIII*, *ibid.*, 646-657.

³ Sul periodo si veda: HAJJAR, *Les chrétiens uniates*; HAJJAR, *Le Christianisme*; TAMBORRA, *Chiesa cattolica*.

⁴ Il benedettino JEAN-BAPTISTE PITRA (1812-1889), erudito collaboratore del MIGNE, venne creato cardinale nel 1863; camerlengo di S.R.C. (1875-1876), fu vescovo suburbicario di Frascati (1879) e di Porto e Santa Rufina (1884). Cfr. HC, VIII, Patavii 1979, 16, 44-45.

⁵ PITRA J. B., *Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta*, I, Romae 1864-1868, II.

⁶ Cfr. HAJJAR, *Les chrétiens uniates*, 278-292; HAJJAR, *Le Christianisme*, 14-117; TAMBORRA, *Chiesa cattolica*, 99-111.

Ma i continui condizionamenti imposti *ex alto* anziché rafforzare le Chiese unite, ebbero l'effetto di indebolirne il prestigio sia agli occhi del proprio clero che davanti alle comunità ortodosse, scoraggiando progressivamente il movimento d'unione, considerazione quest'ultima che tuttavia sembrò sfuggire totalmente a PIO IX. Questi, piuttosto, era preoccupato di plasmare una gerarchia fedele e collaborativa con Roma, orientale nei costumi ma «romana» nel pensiero, con lo scopo di scongiurare il ripetersi di quanto era accaduto anni prima in Russia, ovvero il forzato passaggio all'Ortodossia di quasi la totalità dei greco-cattolici di quell'Impero, un processo che si sarebbe concluso con l'*ukase* del 1874⁷.

Esempio magistrale di questa intima contraddizione tra le intenzioni e la prassi fu il cosiddetto “decreto di Concordia” del 1863 che, come indicava lo stesso nome, voleva porre fine ai secolari contrasti tra ruteni di rito greco e polacchi di rito latino; ma quel provvedimento, che da una parte sanciva la pari dignità dei due riti e, dall'altra, ribadiva la *praestantia* del rito latino, era formulato in modo da non soddisfare nessuna delle due controparti ed ottenne il risultato di alimentare ancora in futuro quelle antiche rivalità⁸.

Frutto di questa politica fu anche la bolla *Reversurus* (12 luglio 1867)⁹, che riordinava la procedura di elezione del patriarca armeno e dei vescovi di quella chiesa, estromettendo definitivamente il consiglio dei notabili dal processo elettivo e sottoponendo definitivamente i candidati all'approvazione preventiva di Roma¹⁰; quel provvedimento, che portò al soglio patriarcale mons. ANTOINE HASSUN¹¹, piuttosto che rafforzare la gerarchia armena provocò uno scisma, le cui conseguenze si sarebbero fatte sentire ancora per lunghi anni¹².

Il tentativo, seguito dopo poco tempo, di estendere il contenuto della bolla anche agli altri Patriarcati cattolici, incontrò una viva resistenza soprattutto da parte dei caldei, maroniti e melkiti, e si intrecciò con la decisione

⁷ Cfr. BOUDOU A., *Le Saint-Siège et la Russie*, II, Paris 1925, 399-448; AMMANN A.M., *Storia della Chiesa Russa e dei Paesi limitrofi*, Torino 1948, 460-463, 567-568; ESPOSITO, *Leone XIII*, 158-160; MADEY J., *Kirche zwischen Ost und West*, München 1969, 137-147; GLINKA L., *Diocesi Ucraino-Cattolica di Cholm*, Romae 1975.

⁸ Cfr. ASV, *Arch. Nunz. Vienna* 415, 512-603; *ibid.* 570, 544-828.

⁹ Cfr. *Acta Pii IX Pontificis Maximi*, 4/I, Romae [s.d.], 304-317.

¹⁰ Cfr. HAJJAR, *Le Christianisme*, pp. 289-290; HAJJAR, *Les chrétiens uniates*, 122-124.

¹¹ ANTOINE PIERRE IX HASSUN [Hassunian] (1809-1884), arcivescovo armeno di Costantinopoli (1846-1867), patriarca di Cilicia degli Armeni dal 1867 al 1881; venne creato cardinale da LEONE XIII nel concistoro del 1880 (cfr. HC, VII, Patavii 1968, 73, 162; *ibid.*, VIII, Patavii 1979, 29, 204).

¹² VERNIER D., *Histoire du Patriarcat arménien catholique*, Lyon 1891; TAMBORRA, *Chiesa cattolica*, 246-251.

presa dal pontefice di convocare un concilio ecumenico a Roma (allocuzione *Notum est vobis*, 22 giugno 1867)¹³: a partire da quel momento, la «questione disciplinare» sarebbe divenuta oggetto di studio della Commissione conciliare preparatoria per le Chiese orientali e le missioni¹⁴.

Nel discorso tenuto durante la seduta inaugurale, il cardinale ALESSANDRO BARNABÒ, prefetto di Propaganda Fide¹⁵, sottolineò l'assenza di un codice canonico tra gli orientali, che seguivano una legislazione antica e le disposizioni dei sinodi locali¹⁶, rilievi mossi senza nascondere – tra l'altro – una fondamentale diffidenza nei confronti degli uniti, che erano tali solo *verbotenus* alla Chiesa di Roma¹⁷; inoltre, l'assoluta necessità di una riforma disciplinare sarebbe stata ribadita l'anno seguente anche da mons. GIOVANNI SIMEONI¹⁸, che suggeriva l'opportunità di provvedere ad un'unica legislazione per tutte le Chiese orientali, sostanzialmente adattata agli schemi del diritto canonico romano¹⁹. Mons. GIUSEPPE VALERGA²⁰, patriarca latino (e latinizzante) di Gerusalemme, colse l'occasione per proporre uno studio comparativo della disciplina orientale con quella occidentale, lavoro del quale si incaricò personalmente e che divenne la base per lo schema conciliare sui canoni²¹, documento che faceva della progressiva uniformità disciplinare tra Oriente ed Occidente uno dei capisaldi dell'azione «missionaria» della Chiesa cattolica²².

Esaminato nella riunione del 17 settembre 1869, lo schema conciliare venne sostanzialmente approvato, e si suggerì di farne confluire il tenore nel nuovo schema *De Ritibus*, in cui la latinizzante riforma disciplinare sarebbe stata presentata sfumando artificiosamente le differenze canoniche tra Oriente e Occidente, e rimarcando invece le differenze rituali, che la Santa Sede

¹³ Cfr. *Acta Pii IX Pontificis Maximi*, 4/I, Romæ [s.d.], 405-406.

¹⁴ Cfr. PATELOS, *Vatican I*, 86-141; HAJJAR, *Les chrétiens uniates*, 292-293; HAJJAR, *Le Christianisme*, 126-127; TAMBORRA, *Chiesa cattolica*, 239-256.

¹⁵ ALESSANDRO BARNABÒ (1801-1874), pro-segretario (1846), segretario (1847-1854) e quindi prefetto di Propaganda Fide (1854-1874); venne creato cardinale nel 1856 (cfr. HC, VIII, Patavii 1979, 14).

¹⁶ Cfr. PATELOS, *Vatican I*, 127-128, 164.

¹⁷ *Ibid.*, 164.

¹⁸ GIOVANNI SIMEONI (1816-1892), segretario della Congregazione di Propaganda (1868), nel 1875 venne elevato all'episcopato con il titolo arcivescovile di Calcedonia e promosso nunzio a Madrid; fu quindi Segretario di Stato (1878-1878) e prefetto di Propaganda Fide (1878-1892). Cfr. HC, VIII, Patavii 1979, 21, 197.

¹⁹ Cfr. PATELOS, *Vatican I*, 164.

²⁰ GIUSEPPE VALERGA (1814-1872), fu patriarca latino di Gerusalemme dal 1847 sino alla morte (cfr. HC, VIII, Patavii 1979, 305-306).

²¹ Cfr. PATELOS, *Vatican I*, 168-183.

²² *Ibid.*

intendeva invece mantenere e difendere, seguendo l'antica massima dettata dal binomio *ecclesia-ritus*²³.

Tra i vescovi orientali, un autorevole portavoce di questa corrente di pensiero fu il vescovo siro JOSEPH DAVID²⁴, consultore della stessa Commissione preparatoria; anni dopo il dotto vescovo avrebbe avuto un ruolo determinante nella convocazione del sinodo di Šarfé, il primo sinodo della Chiesa siro-cattolica, i cui canoni, fortemente impregnati di carattere latinizzante, come l'imposizione del celibato al clero, vennero ispirati proprio dallo stesso DAVID²⁵.

Tuttavia, sarebbe errato pensare che i fautori di una codificazione orientale fossero semplicemente prelati «romanizzanti», perché l'esigenza di una revisione complessiva delle norme canoniche era sentita da gran parte dell'episcopato orientale. In tal senso, un autorevole ed insospettabile testimonianza viene proprio dal patriarca melkita GRÉGOIRE II YOUSSEF²⁶ che, interpellato alla vigilia del Vaticano I, scriveva che uno dei problemi più gravi delle Chiese d'Oriente era «la mancanza di uno *ius*»²⁷.

Infatti YOUSSEF si rendeva conto che la disciplina orientale, ferma ai primi otto Concili e a raccolte canoniche medioevali, presentava lacune che attendevano da tempo di essere colmate, ma senza dubbio la principale istanza era la questione del governo interno, ovvero degli equilibri – sempre precari – tra l'autorità del patriarca e le autonomie dei vescovi e degli ordini monastici, le cui rispettive competenze non erano mai state adeguatamente delineate da nessun sinodo locale, nonostante che la Chiesa melkita fosse, tra quelle unite, l'unica ad aver prodotto almeno tre sinodi; ed è proprio esaminandone lo sfondo storico che si può comprendere il duplice aspetto che la questione della codificazione orientale assumeva a seconda dei punti di vista: quello esterno, della Santa Sede, o quello interno, proprio delle Chiese d'Oriente.

Il primo sinodo di Qarqafé (1806) era stato condannato da Roma perché sospettato di preposizioni gallicane, e con questa definizione si erano colpite anche le rivendicazioni avanzate a difesa dell'autorità patriarcale²⁸. Il

²³ *Ibid.*, 182-183.

²⁴ JOSEPH DAVID (1829-1890), corepiscopo di Mossul (1863-1879), arcivescovo di Damasco dal 1879 sino alla morte. Cfr. AUBERT R., s.v. *David Joseph*, in DHGE, XIV (Paris 1960), 123-126.

²⁵ *Synodus Sciarfensis Syrorum in Monte Libano celebrata, anno 1888*, Romae 1896.

²⁶ GRÉGOIRE II YOUSSEF-SAYOUR (1823-1897), monaco basiliano salvatoriano, vescovo di Aciri (1856-1864), fu patriarca di Antiochia dei Melkiti dal 1864 sino alla morte. Cfr. HC, VIII, Patavii 1979, 108; Cfr. HAJJAR, s.v. *Grégoire Youssef*, in DHGE, XXII (Paris 1988), 53-59.

²⁷ ASV, *Conc. Vat. I*, 8, fasc. 3/B.

²⁸ Sul Sinodo di Qarqafé si veda CLERCQ C., *Conciles des Orientaux catholiques*, I, Paris 1949, 390-414.

vuoto lasciato era stato faticosamente colmato solo nel 1835, quando il patriarca MAXIMOS MAZLOUM²⁹, grazie anche al suo prestigio personale, era riuscito finalmente a convocare il sinodo di Ain-Traz³⁰; in quella sede erano state ridimensionate le richieste dell'autorità patriarcale, e vennero elaborate appena 25 norme disciplinari³¹. Gli atti ebbero l'approvazione di Roma (1841)³², ma non fu così per il successivo sinodo di Gerusalemme, convocato nel 1849³³, che tornava ad insistere sul rafforzamento dei poteri patriarcali³⁴. A sua volta l'episcopato melkita, pronto a difendere il prestigio della propria chiesa ma per nulla favorevole ad accrescere l'autorità patriarcale a scapito di quella episcopale, aveva posto dure condizioni al patriarca CLÉMENT BAHOUTH³⁵, successore di MAZLOUM, con lo scopo di limitarne i poteri; tuttavia BAHOUTH prese l'iniziativa di introdurre il calendario gregoriano e fu minacciato di scisma da una larga parte dell'episcopato, al punto da essere costretto a dimettersi nel 1864³⁶.

Ad ogni modo, la riforma disciplinare non ebbe alcun seguito, poiché la questione dell'infalibilità pontificia finì per monopolizzare il dibattito conciliare del Vaticano I: il primato petrino sarebbe uscito particolarmente rafforzato dalla proclamazione del nuovo dogma, e ciò avrebbe avuto sicuramente una pesante ricaduta sia nel movimento unionistico che nei rapporti stessi tra Roma e le Chiese unite. Non stupisce quindi che alcuni prelati orientali si distinsero come strenui anti-infallibilisti, primo tra tutti il patriarca YOUSSEF, che nei suoi interventi, vivacizzati da logica stringente e da una pungente ironia, si fece portavoce del dissenso di una larga parte dell'episcopato orientale, persino di quello apparentemente acquiescente³⁷.

²⁹ MAXIMOS III MAZLOUM (1779-1855), segretario del sinodo di Qarqafé (1806), arcivescovo di Aleppo (1810-1815), fu patriarca melkita di Antiochia dal 1833 sino alla sua morte. Cfr. HAJJAR, *Un lutteur*.

³⁰ *Ibid.*, 118.

³¹ *Ibid.*, 119-120; CHARON C., *Le concile melkite de 'Ain-Traz*, in EO, IX (Paris 1906), 199-214.

³² HAJJAR, *Un lutteur*, 120.

³³ *Ibid.*, 121.

³⁴ *Ibid.*, 122-123; CHARON C., *Le concile melkite de Jérusalem en 1849*, in EO, X (Paris 1907), 21-31; HAJJAR, *Un lutteur*, 118-123; RAHAL É., *Le Synode de l'Église grecque melkite catholique tenu à Jérusalem en 1849: étude historique, théologique et canonique*, Romae 2007.

³⁵ CLÉMENT I BAHOUTH (1799-1882), basiliano salvatoriano, vescovo di Acri (1836-1856), fu patriarca di Antiochia dei Melkiti dal 1856 al 1864; dopo l'abdicazione, visse da semplice monaco (cfr. HC, VIII, Patavii 1979, 108).

³⁶ CHAMMAS J., *The Melkite Church*, Jerusalem 1992, 120-123.

³⁷ PATELOS, *Vaticano I*, 428, 445, 471-472, 480-485, 494-497, 503-507, 515, 528-534; TAMBORRA, *Chiesa cattolica*, 251-256.

In definitiva, ogni ipotesi di revisione complessiva della disciplina orientale sembrava essere prigioniera di una spirale, polarizzata su due estremi: da una parte il confronto ai massimi livelli tra l'autorità della Sede Apostolica e quella dei patriarcati orientali; dall'altra il confronto, tutto interno, tra l'autorità patriarcale e quella dei vescovi.

§3. L'esperienza dell'Unionismo

Chiusa l'esperienza del pontificato di PIO IX, con LEONE XIII si aprì una nuova fase nelle relazioni tra Roma e le Chiese d'Oriente: era l'esordio dell'Unionismo cattolico, un diverso approccio verso l'Oriente cristiano, più rispettoso verso le sue secolari tradizioni.

In tal senso, è sintomatico il tentativo di Propaganda Fide di indurre le singole Chiese orientali a provvedere di propria iniziativa, ma su stretta sorveglianza romana, all'aggiornamento del proprio bagaglio canonico mediante la convocazione di nuovi sinodi locali. Solo per fare alcuni esempi, fu questa l'età del sinodo di Šarfé, del quale si è fatto cenno prima, e di quelli di Leopoli (1891)³⁸ e di Peremyšl' (1898)³⁹, tutti contraddistinti dall'adozione di provvedimenti latinizzanti pur nel quadro di un complessivo adattamento alle specifiche realtà rituali.

Inoltre, questioni attinenti il diritto canonico vennero affrontate anche nel corso delle celebri Conferenze patriarcali, tenute in presenza dello stesso LEONE XIII tra il 1894 e il 1902⁴⁰; già durante la prima riunione (24 ottobre 1894), il patriarca Youssef lamentava che gli ortodossi

«vedono nella Chiesa cattolica che i patriarchi non hanno pienezza di poteri, che i latini s'ingeriscono nei loro affari, che i delegati apostolici esercitano una autorità su loro, che corrispondono individualmente coi vescovi, ricevono querele dai sacerdoti e ne domandano ragione ai vescovi [...]. Vedono il patriarca ed il clero greco troppo soggetti alla Propaganda; che essa esercita troppa autorità sopra il patriarca ed i vescovi, rendendo quasi un'ombra l'autorità patriarcale: che [Propaganda] ascolta la relazione dei missionari latini e dei delegati più di quella dei vescovi e dei

³⁸ Cfr. *Acta et Decreta Synodi provincialis Ruthenorum Galiciae habitae Leopoli a. 1891*, Romae 1896; ESPOSITO, *Leone XIII*, 170-172; ŠAFRAN R., *Synody Kyjevo-Halyčkoji mytropoliji (1596-1991): orhanizačijno-dušpastyrs'kyj aspekt*, Lviv 2008.

³⁹ TOKAR V., *I Sinodi di Peremyšl', fonti per il diritto particolare della Chiesa cattolica ucraina di rito bizantino-ucraino. Ricerca storico-giuridica*, Romae 2006.

⁴⁰ Cfr. KOROLEVSKIJ, *Verbali*.

patriarchi; vedono che gli E.mi cardinali della Propaganda non conoscono l'Oriente e quindi danno regole e ordinanze non conformi alla disciplina orientale»⁴¹.

Inoltre, nelle «note» che il patriarca ottenne che venissero aggiunte al verbale della prima adunanza, oltre a ribadire che «gli scismatici vedono il patriarca greco-unito depresso, vilipeso, ridotto a stato di ombra per parte dei delegati apostolici, per parte dei missionari e della Propaganda»⁴², tra le altre proposte YOUSSEF avrebbe chiesto:

«la creazione di una commissione o vera Congregazione assolutamente indipendente da Propaganda, sotto l'alta presidenza di Vostra Santità, composta di Eminentissimi cardinali che abbiano conoscenza delle cose dell'Oriente, favorevoli all'Unione colla conservazione dei riti e privilegi. Congregazione che dovrà essere composta da consultori nominati e scelti di diritto da ogni patriarca [...]. La giurisdizione del patriarca sia non solo territoriale ma nazionale, che si estenda cioè anche nelle altre diocesi ove vivono e si trovano soggetti del proprio rito [...]; che i delegati apostolici abbiano limitati poteri, limitato ufficio di intermediario, quando vi sarà bisogno, fra la Santa Sede ed il patriarca. Che essi rispettino l'autorità del patriarca, che non si occupino degli affari spirituali, civili, ecclesiastici appartenenti alla Chiesa greca; [...] Si diano e si mantengano puri e intatti ai patriarchi quei privilegi, quei diritti che da loro il Concilio di Firenze»⁴³.

Vari altri problemi disciplinari sarebbero stati affrontati nelle adunanze tenutesi nel corso degli anni successivi, ma fu nel corso della XXIV seduta (1898) che il problema della codificazione orientale sarebbe tornato prepotentemente alla ribalta, perché in quella sede si ebbe il primo incontro tra LEONE XIII e il nuovo patriarca melkita, mons. PIERRE IV GERAYGIRY⁴⁴, al quale il Papa *apertis verbis* avrebbe detto:

«La Chiesa greco-melkita ha bisogno di risorgere nel suo splendore, specialmente riguardo ai monaci [...], i quali non osservano la disciplina regolare [...]. Sarebbe pure necessario creare un Tribunale, di cui facessero parte alcuni vescovi, per decidere la cause

⁴¹ *Ibid.*, 15.

⁴² *Ibid.*, 20.

⁴³ *Ibid.*, 23-25.

⁴⁴ PIERRE IV GERAYGIRY (1841-1902), vescovo di Baniyas (1888-1898), fu patriarca di Antiochia dei Melkiti dal 1898 sino alla morte (cfr. HC, VIII, Patavii 1979, 108-109).

matrimoniali [...]. Inoltre desidererei che si tenesse un sinodo per regolare tutte le cose della Chiesa greco-melkita, specialmente quel che concerne la giurisdizione dei vescovi nelle rispettive diocesi»⁴⁵.

Poco dopo avrebbe preso la parola il cardinale LEDÓCHOWSKI⁴⁶, prefetto della Congregazione di Propaganda Fide, per ribadire che:

«un sinodo nazionale [...] è di necessità assoluta per dare una regola, una legge alla Chiesa greco-melkita in ordine alla giurisdizione e disciplina ecclesiastica, e stabilire norme per il buon andamento dell'amministrazione della chiesa»⁴⁷.

GERAYGIRY rispose vagamente a quei pressanti inviti, accettando «la proposta» del sinodo ma sostenendo di non essere in grado di «poterla attuare se non dopo un anno»⁴⁸; in realtà quella convocazione avvenne *ad kalendas græcas*, poiché il patriarca intendeva solo prendere tempo per evitare l'intervento del delegato apostolico nelle questioni interne alla propria chiesa⁴⁹, e a nulla valse il nuovo richiamo, fattogli per ben due volte dal papa con lettere apostoliche, perché si affrettasse a convocare il sinodo⁵⁰. Né LEONE XIII, che desiderava approvarne gli atti prima della morte⁵¹, né lo stesso GERAYGIRY ne avrebbero mai visto l'apertura, poiché sarebbe spettato al nuovo patriarca, CYRILLE VIII GEHA⁵², l'onore e l'onore di presiedere il sinodo della Chiesa melkita ad Ain-Traz (1909), del quale CYRILLE KOROLEVSKIJ⁵³, giovane sacerdote incardinato nel clero del patriarcato e destinato ad essere uno dei protagonisti indiscussi della futura Codificazione, avrebbe lasciato un'ampia testimonianza.

⁴⁵ KOROLEVSKIJ, *Verbali*, 257.

⁴⁶ MIECZYŚLAW HALKA LEDÓCHOWSKI (1822-1902), arcivescovo di Gniezno e Poznań (1866), venne incarcerato nel 1874 dalle autorità prussiane al tempo del *Kulturkampf*; creato cardinale nel 1875, venne liberato l'anno seguente. In esilio a Roma, nel 1886 rinunciò definitivamente alla sua sede episcopale, quindi fu prefetto di Propaganda Fide dal 1892 sino alla morte (cfr. HC, VIII, Patavii 1979, 545).

⁴⁷ KOROLEVSKIJ, *Verbali*, 259.

⁴⁸ *Ibid.*, 260.

⁴⁹ *Ibid.*, 258-261.

⁵⁰ Con la prima lettera apostolica, *Omnibus compertum* (21 luglio 1900), LEONE XIII chiedeva al patriarca e al suo episcopato di porre fine alle divisioni interne e li invitava a chiarire le questioni pendenti nel promesso Sinodo (cfr. *Acta Leonis XIII Pontificis Maximi*, XX, Romæ 1901, 199-203); con la seconda lettera, *Litteris datis* (15 giugno 1901), indirizzata personalmente a Geraygiry, il pontefice sollecitava espressamente il patriarca a convocare la tanto attesa assise (cfr. *ibid.*, XXI, Romæ 1902, 117-118).

⁵¹ Cfr. EO, XV (Paris 1912), 356.

⁵² CYRILLE VIII GEHA (1840-1916), arcivescovo di Aleppo (1885-1902), fu patriarca di Antiochia dei Melkiti dal 1902 sino alla morte (cfr. HC, VIII, Patavii 1979, 109).

⁵³ Il francese CYRILLE KOROLEVSKIJ (al secolo JEAN-FRANÇOIS CHARON, 1878-1959), sacerdote di rito bizantino (1902), figura di erudito e di dotto consultore in materia di Chiese orientali. Sulla sua figura si veda CROCE G. M., s.v. *Korolevskij Cyrille*, in DHGE, XXIX (Paris 2006), 670-678; IDEM, s.v. *Korolevskij Cirillo*, in DEOC, 418-420; inoltre, KOROLEVSKIJ, *Kniga*, I-V.

Molte erano le questioni in agenda, come l'amministrazione dei beni diocesani e parrocchiali, i criteri nelle nomine episcopali, i diversi statuti tra il clero secolare e quello monastico, il riassetto dell'intero corpo episcopale⁵⁴, e lo stesso KOROLEVSKIJ aveva preparato un «mémoire sur les réformes importantes à introduire dans l'Église melkite»⁵⁵. Ciò nonostante, gli atti faticosamente preparati non ottennero la desiderata approvazione di Roma, che non poteva certamente tollerare alcuni canoni, come il 126, che enumerava come prime dignità della Chiesa il papa e, in secondo luogo, il patriarca, senza menzionare i cardinali, o anche i canoni relativi alle elezioni episcopali, che escludevano di fatto l'intervento diretto della Santa Sede⁵⁶. Ma il segno più grave delle intime contraddizioni della Chiesa melkita venne dato da una parte dell'episcopato che, temendo il rafforzamento dei poteri patriarcali a scapito dell'autorità vescovile, impugnò gli atti del Sinodo e ricorse a Roma. Nel loro appello i cinque firmatari, e tra questi mons. CYRILLE MOGHABGHAB, vescovo di Zahla⁵⁷, affermavano perentoriamente di non poter tollerare che la Santa Sede venisse esclusa dalle nomine episcopali e dal processo di elezione patriarcale, ciò che essi consideravano un abuso⁵⁸; anni dopo MOGHABGHAB, divenuto patriarca, avrebbe sperimentato personalmente gli effetti nefasti del suo antico ricorso.

L'insuccesso del sinodo di Ain-Traz e, più in generale, il fallito tentativo della Chiesa melkita di provvedersi di una stabile legislazione in maniera autonoma ebbe, agli occhi della Santa Sede, un effetto ancor più negativo se paragonato a quanto stava accadendo in seno alla Chiesa romana, che proprio in quegli anni, grazie anche all'inflessibile lavoro del card. PIETRO GASPARRI⁵⁹, si stava dotando finalmente di un *Codex Iuris Canonici* unico⁶⁰.

⁵⁴ KOROLEVSKIJ, *Kniga*, I, 302-339.

⁵⁵ *Ibid.*, II, 394.

⁵⁶ *Ibid.*, I, 336-339.

⁵⁷ CYRILLE IX MOGHABGHAB (1855-1947), vescovo di al-Fourzoul e Zahla (1899-1925), e patriarca di Antiochia dei Melkiti dal 1925 sino alla morte. Cfr. KAHALE J. É., *Les patriarches de l'Église melchite d'Antioche depuis 1724*, Paris 1996, 101-105.

⁵⁸ *Ibid.*, I, 337.

⁵⁹ PIETRO GASPARRI (1852-1934), insigne giurista, arcivescovo titolare di Cesarea (1898) e delegato apostolico nelle repubbliche dell'Ecuador, Bolivia e Perù (1898-1901), fu segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (1901-1907); creato cardinale nel 1907, venne deputato alla redazione del nuovo *Codex Iuris Canonici*, promulgato successivamente nel 1917. Fu quindi Segretario di Stato di BENEDETTO XV (1914-1922) e di PIO XI (1922-1930). Cfr. HC, VIII, Patavii 1979, 167; *ibid.*, IX, Patavii 2002, *ad indicem*; ASTORRI R. & FANTAPPIÈ C., s.v. *Gasparri Pietro* in DBI, 52 (Roma 1999), 500-507.

⁶⁰ Sulla questione si rimanda a FANTAPPIÈ C., *Chiesa Romana e Modernità giuridica: il Codex Iuris Canonici (1917)*, II, Milano 2008.

§4. Le prospettive dell'Ortodossia

Tuttavia, l'urgenza di una revisione complessiva del diritto non era avvertita solo dalle Chiese unite ma anche in seno alle Chiese ortodosse, la cui disciplina rimontava anch'essa al medioevo. Infatti, durante la dominazione ottomana, lo studio dei canoni non aveva compiuto nessun particolare passo avanti, ad eccezione di alcuni limitati provvedimenti dettati da esigenze circoscritte e contingenti⁶¹, mentre sul versante russo ogni dibattito era stato tacitato dopo la soppressione del patriarcato di Mosca e la «statalizzazione» della chiesa, voluta e fissata nel *Regolamento ecclesiastico* (1721)⁶².

Agli albori del XIX secolo, l'unica voce significativa in ambito canonico era stata quella di NICODEMO L'AGHIORITA⁶³ che, riprendendo il lavoro intrapreso un secolo prima da AGAPIOS LANDOS⁶⁴, fu autore di un primo commentario aggiornato delle antiche leggi canoniche, il Πηδάλιον che, pur non essendo una raccolta né completa né sistematica, rappresentava un provvidenziale punto di riferimento nel silenzio degli studi disciplinari, al punto che l'opera ebbe più edizioni e traduzioni⁶⁵.

Ciò nonostante, il panorama delle Chiese ortodosse era attraversato da sommovimenti interni che richiedevano nuovi e più urgenti provvedimenti. Nei Balcani e nel mondo russo era fortemente agitata la questione del secondo matrimonio per i sacerdoti rimasti vedovi, così come lo scisma bulgaro aveva inaugurato un'era di nuove chiese nazionali, che Costantinopoli faticava ad accettare ed integrare nel suo sistema. Tutta l'Ortodossia nel suo complesso era coinvolta in un confronto sempre più serrato con l'Occidente cattolico e protestante, e si faceva strada l'idea di adottare il calendario gregoriano (tranne che per il computo pasquale), mentre gli anglicani, a cui non era riuscito di

⁶¹ Sull'assetto giuridico e disciplinare della «Grande Chiesa» durante la turcocrazia, si rimanda a FEDALTO G., *Le Chiese d'Oriente*, II, Milano 1993, 48-54; *ibid.*, III, Milano 1995, 19-25, 33-37.

⁶² Cfr. FLOROVSKIJ G., *Vie della teologia russa*, Genova 1987, 37-47; KARTAŠEV A. V., *Očerki po istorii russkoj Tserkvi*, II, Paris 1959, 757-768.

⁶³ NIKOLAOS KALLIVROUTIS (1749-1809), monaco sull'Athos (1775), noto con il nome monastico di Nicodemo l'Aghiorita (*Nikodimos o Aghioritis*), singolare figura di erudito ed asceta ortodosso, fu autore di testi ascetici (*Filocalia*) e disciplinari (*Exolomoghitáron*); è stato canonizzato dalla Chiesa ortodossa nel 1955. Cfr. TZIRAKIS N., s.v. *Nikodimos o Aghioritis*, in *ThIE*, 9 (Athine 1966), 498-502.

⁶⁴ AGAPIOS LANDOS, erudito monaco cretese vissuto tra il XVII e l'inizio del XVIII secolo, fu autore di opere liturgiche ed ascetiche. Cfr. PAPADOPOULOS S., s.v. *Agapios o Landos*, *ibid.*, 1 (Athine 1962), 152-154.

⁶⁵ Titolo completo: *Pidalion: itoi apantes i ieri ke thii kanones*, Lipsia 1800. Per uno sguardo sintetico si veda CECCARELLI MOROLLI D. & SALACHAS D., s.v. *Pedalion*, in *DEOC*, 594-595. Tra le più importanti ristampe, qui si citano soltanto le due edizioni greche di Atene (1841) e Zante (1864), che sono servite come base sino alle più recenti ristampe, nonché la traduzione in rumeno (Neamț 1844).

vedersi riconosciuta la validità dei loro ordini da parte di Roma, bussavano con sempre più insistenza alle porte del Fanar e di San Pietroburgo⁶⁶.

Questo fermento indusse molti ecclesiastici ed accademici ortodossi a volgere l'attenzione alla sfera del diritto⁶⁷: fu questa l'età del celebre *Syntagma dei "divini e sacri canoni"* (edito ad Atene tra il 1852 ed il 1859)⁶⁸, dell'inaugurazione dell'insegnamento del diritto alla *Ieratikí Exousía* di Atene (1872), che culminerà nel 1910 con l'istituzione della cattedra di diritto ecclesiastico presso la Scuola Patriarcale di Halki⁶⁹; nel contempo, sul versante dei Balcani, il metropolita MILAŠ⁷⁰ si stava efficacemente adoperando nell'unificare la legislazione ad uso delle chiese serbofone⁷¹.

Inoltre nel 1917, mentre a Roma BENEDETTO XV decretava l'erezione della Congregazione Orientale⁷², a Mosca si teneva il primo concilio della Chiesa ortodossa russa, in cui sarebbe stata sollevata una mole considerevole di questioni disciplinari, dalla riforma dell'amministrazione parrocchiale al governo diocesano, dalle nomine episcopali alla riorganizzazione dell'intera gerarchia, affrontando le questioni rimaste insolte da almeno un secolo⁷³. Purtroppo, gli eventi della rivoluzione d'ottobre posero prematuramente fine a questa significativa esperienza ecclesiale, che riuscì tuttavia nell'obiettivo di

⁶⁶ Sui rapporti tra Ortodossia e Anglicanesimo, si veda HERBIGNY M., *L'Anglicanisme et l'Orthodoxie gréco-slave*, Paris 1922; FOUYAS M., *Orthodoxy, Roman Catholicism and Anglicanism*, London – New York – Toronto 1972, 38-41; DAVEY C., *Chiesa anglicana e Oriente ortodosso*, in ALZATI C. (ed.) *L'Anglicanesimo. Dalla Chiesa d'Inghilterra alla Comunione anglicana*, Genova 1992, 270-273.

⁶⁷ Sui tentativi di revisione disciplinare, compiuti nell'ambito dell'Ortodossia nel corso del XIX e del XX secolo, si veda la tesi di laurea dell'attuale patriarca ecumenico, VARTHOLOMEOS I: ARCHONDOIS V., *Peri tin kodikopoin ton Ieron Kanonon ke ton kanonikon diataxeon en ti Orthodoxo Ekklesia*, Thessaloniki 1970.

⁶⁸ ΠΑΛΛΗ Γ. & ΠΟΤΛΗ Μ. [RHALLI G. & POTLI M.], *Σύνταγμα τῶν θεῶν καὶ ἱερῶν κανόνων*, ἐν Ἀθῆναις (Atene), 6 voll., 1852-1859.

⁶⁹ Cfr. KOTSONIS I., s.v. *Kanonikon ke Ecclesiastikon Dikeon*, in ThIE, 7 (Athine 1965), 302-306.

⁷⁰ NIKODIM MILAŠ (1845-1915), fu metropolita serbo di Dalmazia dal 1890 al 1911 (cfr. ŠUMADIJSKI S., *Srpski Jerarsi, od devetog do dvadesetog veka*, Beograd-Podgorica-Kragujevac 1996, 366-370).

⁷¹ NIKODIM, *Pravila Pravoslavnoi Tserkvi*, I-II, Sankt-Petersburg 1911-1912.

⁷² Sulla questione si rimanda a: CROCE G. M., *Alle origini della Congregazione Orientale e del Pontificio Istituto Orientale. Il contributo di mons. Louis Petit*, in *Orientalia Christiana Periodica* 53 (1987), 257-333; CROCE G. M. & VAN PARYS M., *Benedetto XV e l'enciclica archiviata. Alle origini della Congregazione Orientale e del Pontificio Istituto Orientale* in *Orientalia Christiana Analecta* 284 (2009), 59-107.

⁷³ Cfr. *Il concilio di Mosca*, POSPELOVSKIJ D., SCHULZ G., CYPIN V., LEGRAND H. (eds.), Magnano 2004; DESTIVELLE H., *Le concile de Moscou (1917-1918). La création des institutions conciliaires de l'Église orthodoxe russe*, Paris 2006.

restaurare l'antico patriarcato, con la nomina del santo metropolita TICHON BELAVIN⁷⁴.

In questo frangente storico, dominato dal succedersi di vorticosi cambiamenti, la questione della disciplina ecclesiastica sarebbe divenuta occasione per un precoce dialogo tra Roma e Costantinopoli.

Nel 1922 il controverso MELETIOS METAXAKIS⁷⁵ sedeva sul trono ecumenico, e per il 1923 era stato indetto il primo concilio pan-ortodosso dopo almeno sei secoli, e in quella sede sarebbero state affrontate diverse questioni disciplinari, come il matrimonio dei sacerdoti vedovi, l'adozione del calendario gregoriano e l'ordinazione episcopale dei sacerdoti uxorati⁷⁶; ma sul concilio gravavano gli effetti della catastrofe greca in Asia Minore, e la Delegazione Apostolica in Costantinopoli era intervenuta in più occasioni per sollecitare dalle autorità turche un provvedimento di grazia in favore di alcuni metropoliti del Santo Sinodo⁷⁷.

Sin dall'apertura di quella storica assise, il patriarca aveva preso contatto con la Delegazione, cercando di conoscere il parere della Santa Sede su questioni come «il matrimonio dei vescovi ed il secondo matrimonio dei sacerdoti»⁷⁸; dopo la conclusione dei lavori sinodali, gli atti conciliari vennero intenzionalmente offerti in segno di gratitudine a mons. CESARANO⁷⁹, per informarlo che i *desiderata* della Chiesa romana erano stati tenuti in conto⁸⁰.

Nel 1923 lo stesso patriarca MELETIOS aveva voluto esprimere chiaramente la propria riconoscenza alla Santa Sede, per l'azione svolta in favore

⁷⁴ TICHON I BELAVIN (1865-1924), primo patriarca di Mosca e di tutta la Russia dopo la restaurazione del Patriarcato (1917-1924); nel 1989 è stato canonizzato dalla Chiesa ortodossa russa. Sulla sua figura si veda MITROPOLIT M., *Die Russischen Orthodoxe Bischöfe von 1893 bis 1965*, VI, Erlangen 1989, 257-291; VOSTRYŠEV M., *Patriarch Tichon*, Moskva 2004; LOBANOV V., *Patriarch Tichon i sovetskaja vlast': 1917-1925 gg.*, Moskva 2008.

⁷⁵ MELETIOS IV METAXAKIS (1871-1935), arcivescovo di Atene (1918-1921), patriarca ecumenico di Costantinopoli (1921-1923), ed infine patriarca di Alessandria (1926-1935). Cfr. KONSTANDINIDIS J. Ch., s.v. *Meletios IV*, in ThIE, 8 (Athine 1966), 965-969. Sull'elezione e il governo pastorale di Metaxakis, si veda NANAKIS A., *I chiria tou Ikoumenikou Thronou ke i ekloghi tou Meletiou Metaxaki*, Thessaloniki 1991.

⁷⁶ VISCUSO, *A Quest.*

⁷⁷ CESARANO a GASPARRI, Istanbul, 19 giugno 1922 in AAEESS, *Africa-Asia-Oceania*, Pos. 117 P.O., fasc. 33, 66.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ ANDREA CESARANO (1880-1969), fu segretario della Delegazione Apostolica di Costantinopoli dal 1914 al 1928, anno in cui venne nominato arcivescovo di Manfredonia, sede che resse sino alla morte (cfr. CASELLA M., *Il fascismo e la Chiesa. Cardinali e vescovi visti dal regime (1929-1943)*, Battipaglia 2010, 101-107).

⁸⁰ ATHANASIADIS a CESARANO, Costantinopoli, 13 giugno 1923 in ASV, *Arch. Deleg. Turchia* 117, fasc. 629, f. n.n.

dei vescovi prigionieri dei turchi, inviando alla sede della Delegazione il segretario generale del Santo Sinodo, l'archimandrita GHERMANOS⁸¹, latore di una lettera di ringraziamento⁸².

In quell'occasione, l'archimandrita greco, oltre ad offrire aperture sul dialogo tra le due chiese,

«fece poi un accenno al recente congresso panortodosso e delle decisioni prese, rilevando con compiacenza che la riforma del calendario⁸³ era già un segno di buona disposizione ad iniziare un ravvicinamento della Chiesa ortodossa con Roma»⁸⁴.

Ma le difficoltà dei tempi, dovute al difficile adattamento della Chiesa di Costantinopoli al nuovo regime della Turchia repubblicana⁸⁵ imposero un rallentamento nei contatti tra la Nuova e l'Antica Roma. Solo nel 1925, con l'elezione del patriarca VASSILIOS III⁸⁶, il Fanar sembrò aver riacquisito una temporanea serenità⁸⁷.

Fu in questo nuovo clima che mons. ANGELO GIUSEPPE RONCALLI, visitatore apostolico in Bulgaria⁸⁸, trovandosi nel marzo del 1927 ad Istanbul «per la consecrazione del nuovo arcivescovo di Atene»⁸⁹, ebbe «per pura

⁸¹ GHERMANOS ATHANASIADIS (1885-1945), segretario del Santo Sinodo di Costantinopoli (1922-1924), ed in seguito metropolita di Sardi dal 1924 sino alla morte. Cfr. PAPADOPOULOS S. P., s.v. *Ghermanos Athanasiadis*, in ThIE, 4 (Athine 1964), 406-407.

⁸² ATHANASIADIS a GASPARRI, Costantinopoli, 11 giugno 1923 in AAEESS, *Africa-Asia-Oceania*, Pos. 117 P.O., fasc. 33, 161 (originale in lingua greca); 162 (versione in lingua italiana a cura di mons. Carlo Margotti).

⁸³ La questione della riforma del calendario, e dell'eventuale adozione di quello gregoriano, agitó per più di un decennio le Chiese ortodosse (cfr. VISCUSO, *A Quest*, 119-121).

⁸⁴ CESARANO a GASPARRI, Istanbul, 14 giugno 1923, in AAEESS, *Africa-Asia-Oceania*, Pos. 117 P.O., fasc. 33, 160.

⁸⁵ Sulla questione si veda PSOMIADES H. J., *The Ecumenical Patriarchate under the Turkish Republic* in «Balkan Studies», 2 (1961), 47-70; STAVRIDIS V., *Istoria tou Ikoumenikou Patriarchiou*, Athine 1967, 98-130; AKGÖNÜL S., *Le Patriarcat grec orthodoxe. De l'isolement à l'internationalisation de 1923 à nos jours*, Paris 2005.

⁸⁶ VASSILIOS III GHEORGHADIS (1846-1929), metropolita di Nicea (1910-1925), patriarca ecumenico di Costantinopoli dal 1925 sino alla morte. Cfr. KONSTANDINIDIS J. Ch., s.v. *Vassilios III*, in ThIE, 3 (Athine 1963), 677-679.

⁸⁷ Su quella travagliata epoca del Patriarcato ecumenico si veda NANAKIS A., *Ikoumenikou Patriarchiou Neotera Istorika*, II, Thessaloniki 2004.

⁸⁸ Sugli anni trascorsi in Bulgaria dall'allora mons. ANGELO GIUSEPPE RONCALLI (futuro GIOVANNI XXIII), e sulla sua missione di visitatore e delegato apostolico (1925-1934), si rimanda alla monografia di DELLA SALDA F., *Obbedienza e Pace*.

⁸⁹ GIOVANNI BATTISTA FILIPPUCI (1881-1959), arcivescovo latino di Atene dal 1927 sino al 1947 (cfr. ASIMAKIS I., *I poria ton scheseon Ellados-Aghias Edras (1820-1980)*, Thessaloniki 2007, ad indicem).

accidentalità [...] né intesa, né prevenuta»⁹⁰, l'occasione di avere un colloquio con il patriarca VASSILIOS.

Mons. RONCALLI, neofita del movimento unionistico e suo sincero fautore, si presentò a quell'incontro animato dai migliori sentimenti, e venne corrisposto dall'anziano patriarca greco, che gli confidò di pregare

«sempre il Signore che prima di chiudere i miei giorni mi conceda la grazia di potermi incontrare a Roma col Santo Padre per combinare con lui questa grande opera della Unione delle nostre chiese che risponde ad uno dei più grandi bisogni della umanità. E le confesso che quando me ne venisse fatto cenno, mi sentirei contento di superare ogni difficoltà della vecchiaia e della malattia e di affrontare il viaggio»⁹¹.

Il "cenno" al quale alludeva il patriarca altro non era che il progetto, carezzato da PIO XI sin dai primi tempi del suo pontificato, di convocare nuovamente a Roma i vescovi dell'Orbe per riprendere i lavori del Vaticano I, interrotti bruscamente a causa degli eventi storici che portarono alla fine dello Stato Pontificio⁹².

Quelle ireniche disposizioni riempirono di entusiasmo RONCALLI, che si affrettò ad inviare un dettagliato rapporto a Roma⁹³, la cui lettura confermò Pio XI nella volontà di dare corso ad un disegno che stava maturando da mesi: il viaggio del gesuita mons. MICHEL D'HERBIGNY⁹⁴ in Europa orientale e nel

⁹⁰ RONCALLI a SINCERO, Sofia, 8 aprile 1927 in ASV, *Arch. Deleg. Bulgaria* 6, fasc. 1, 94; cfr. DELLA SALDA, *Obbedienza e Pace*, 68-69.

⁹¹ RONCALLI a SINCERO, Sofia, 8 aprile 1927 in ASV, *Arch. Deleg. Bulgaria* 6, fasc. 1, 94-95.

⁹² Nella sua prima enciclica, *Ubi arcano Dei consilio* (23 dicembre 1922), papa RATTI aveva scritto: «Che, se non osiamo espressamente includere nel Nostro programma la ripresa e la continuazione del Concilio ecumenico che PIO IX, il pontefice della Nostra giovinezza, poté bensì largamente preparare, ma di cui poté attuare solo una parte sebbene importante, è pur vero che anche Noi, come il pio condottiero del popolo eletto, attendiamo, pregando che il Signore, buono e misericordioso, voglia darCi qualche più chiaro segno del suo volere» (cfr. AAS, XIV (1922), 692). Sui progetti di riprendere i lavori del Vaticano I durante il pontificato di PIO XI, si veda CAPRILE, G., *Pio XI e la ripresa del Concilio Vaticano*, in *La Civiltà Cattolica* 117/3 (1966), pp. 27-39; IDEM, *Pio XI, la Curia romana e il Concilio*, *ibid.*, 120/2 (1969), 121-133; 563-575; UGINET Ch.-M., *Les projets de Concile général sous Pie XI et Pie XII*, in *Le deuxième Concile du Vatican*, Rome 1988, 66-78.

⁹³ ASV, *Arch. Deleg. Bulgaria* 6, fasc. 1, 95.

⁹⁴ Il gesuita MICHEL BOURGUIGNON D'HERBIGNY (1880-1957), preside del Pontificio Istituto Orientale (1922-1931), arcivescovo titolare di Ilion (1926-1937), e presidente della Pontificia Commissione Pro-Russia (1930-1934). Su di lui si veda: WENGER A., *Rome et Moscou 1900-1950*, Paris 1987; TRETJAKEWITSCH L., *Bishop Michel d'Herbigny SJ and Russia*, Würzburg 1990; FOUILLOUX É., s.v. *Herbigny Michel d'* in DHGE, XXIII (Paris 1990), 1375-1377.

Medio Oriente, per sondare la disponibilità di alcuni capi di chiese ortodosse a procedere verso l'Unione.

Tuttavia, l'eco prodotto dall'incontro tra il patriarca e il delegato apostolico aveva quasi sicuramente provocato dei lamenti in seno al Santo Sinodo di Costantinopoli, specialmente tra le fila della forte corrente anglicanofila, che aveva il suo portavoce nell'autorevole GHERMANOS STRINOPOULOS, metropolita di Thyatira⁹⁵ con residenza a Londra, da dove, fungendo da «ministro degli Esteri» del Patriarcato Ecumenico, tesseva le relazioni fra Costantinopoli e le altre chiese⁹⁶. Tale pressione indusse il patriarca a ridimensionare la portata delle sue precedenti dichiarazioni⁹⁷, e questo fu sufficiente perché D'HERBIGNY, al suo arrivo ad Istanbul, pur ottenendo di essere ricevuto da VASSILIOS III, non riuscisse ad avere che un caloroso colloquio privo di ricadute in senso unionistico⁹⁸.

Sebbene da quel momento i rapporti fra l'antica e la nuova Roma tornassero a raffreddarsi, era ormai evidente che un gruppo di metropoliti, minoranza nel Santo Sinodo, guardava con simpatia alla Chiesa cattolica; tra questi vi era il metropolita AMVROSIO DI DERKOS⁹⁹, esperto canonista, che nutriva una particolare venerazione per la Chiesa di Roma.

Appartenente all'ala più tradizionalista del Santo Sinodo, il metropolita non vedeva con favore lo spostamento del Patriarcato ecumenico su posizioni filo-protestanti¹⁰⁰, e contestava fortemente la politica del nuovo

⁹⁵ GHERMANOS STRINOPOULOS (1872-1951), metropolita di Seleucia (1912-1922), quindi metropolita di Thyatira (1922-1951), ebbe la mansione di esarca patriarcale per l'Europa centro-occidentale, ponendo la sua stabile residenza a Londra. Cfr. ISTAVRIDIS V. T., *The work of Germanos Strenopoulos in the field of the inter-orthodox and inter-christian relations*, in *The Ecumenical Review*, 11 (1959), 291-299.

⁹⁶ Sull'istituzione della sede metropolitana di Thyatira si veda TILLYRIDES A., *Contributions to the history of the archdiocese of Thyateira and the exarchate of Western Europe*, in *Ekklesia ke Theologhia*, 2 (London 1981), 765-857.

⁹⁷ Notava il card. LUIGI SINCERO, segretario della Congregazione Orientale, che in un'intervista concessa dal patriarca al giornalista italiano GIUSEPPE GALASSI, pubblicata sul «Corriere Padano» del 12 febbraio 1928, «si rilevano espressioni e dichiarazioni le quali dimostrano che il suo animo è ancora ben lontano dalle buone disposizioni verso l'unità della Chiesa» (SINCERO a RONCALLI, Roma, 23 febbraio 1928 in ASV, *Arch. Deleg. Bulgaria* 6, fasc. 1, 164). Più avanti, l'anziano patriarca avrebbe sostenuto di essere stato ingannato, poiché gli si era fatto credere che RONCALLI «era un parroco unito, forse mgr. Kurteff» (cfr. DYONISIOS VAROUCHAS a RONCALLI, Costantinopoli, 19 dicembre 1927, *ibid.* 31, fasc. 3, 214).

⁹⁸ Un resoconto di quel colloquio in HERBIGNY M., *Une visite aux patriarches orientaux*, in *Études*, 65/194 (1928), 140-142.

⁹⁹ AMVROSIO STAVRINÓS (1854-1931), metropolita di Cesarea di Cappadocia (1911-1914), e metropolita di Derkos (1929-1931); cfr. KONSTANDINIDIS J. Ch., in *ThIE*, 2 (Athine 1963), 287.

¹⁰⁰ Sulle relazioni tra Canterbury e Costantinopoli negli anni '30, e sui tentativi di raggiungere un protocollo di intercomunione, si rimanda a FOUYAS, *Orthodoxy*, 42-50.

patriarca, FOTIOS II¹⁰¹, il cui profilo era così descritto da mons. ROTTA, a quel tempo delegato apostolico a Costantinopoli¹⁰²:

È uomo abile nel maneggio degli affari, di bella presenza ed anche ricco; la sua moralità molto discussa, e nel campo della fede molto dubbia la sua ortodossia per la sua formazione intellettuale a base protestantica e razionalistica. Non è persona su cui si possa fare alcun affidamento a quanto si può arguire¹⁰³.

Non è difficile congetturare che proprio il metropolita STAVRINÓS, fiero avversario di quell'elezione patriarcale, fosse uno degli interessati informatori del delegato apostolico; d'altra parte, nella convinzione che solo una profonda riforma dell'ambiente ecclesiastico costantinopolitano avrebbe potuto restaurare l'antico splendore del precario patriarcato, AMVROSIOS

«sperando un giorno di divenire patriarca, aveva intenzione di lavorare per l'unione colla Chiesa cattolica. Anzi chiedeva e preparava regolamenti canonici e liturgici per una seria riforma»¹⁰⁴.

Alla ricerca di solidi alleati in questa sua battaglia, nel maggio del 1930 il metropolita si recò «spontaneamente» a rendere visita al nuovo delegato apostolico, mons. MARGOTTI¹⁰⁵, che nel suo rapporto alla Congregazione Orientale riassumeva il tenore di quel colloquio:

«La conversazione è stata molto cordiale. Egli [Amvrosios] mi ha detto di esser venuto da per per il piacere di conoscermi, affermando di essere favorevole al movimento unionistico e di professare grande venerazione per la Santa Sede. Voleva poi che io manifestassi il mio pensiero circa l'attuale situazione del patriarcato ortodosso, sperando naturalmente che io deplorassi l'infelice scelta fatta dal sinodo elettivo nella persona del patriarca Fotios II. Mgr.

¹⁰¹ FOTIOS II MANIATIS (1874-1935), vescovo di Irinoupolis e ausiliare di Kozani (1915-1924), fu metropolita di Filadelfia e di Derkos (1924-1929); nel 1929, dopo la morte di VASSILIOS III, venne eletto patriarca ecumenico, rimanendo in carica sino alla morte. Cfr. STAVRIDIS V., s.v. *Fotios II*, in ThIE, 12 (Athine 1968), 36-39.

¹⁰² ANGELO ROTTA (1872-1965), arcivescovo titolare di Tebe (1922), delegato apostolico a Costantinopoli (1925-1930) e nunzio in Ungheria (1930-1945). Cfr. DE MARCHI G., *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, Roma 1957, 104, 146, 180, 193, 227, 255.

¹⁰³ ROTTA a SINCERO, Istanbul, 22 ottobre 1929 in ASCO, *Greci, Varie*, prot. 596/29, 4.

¹⁰⁴ VAROUCAS a COUSSA, Istanbul, 21 dicembre 1938 in APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 522/39.

¹⁰⁵ CARLO MARGOTTI (1891-1951), arcivescovo titolare di Mesembria, fu delegato apostolico in Turchia (1930-1934) e in Grecia (1931-1934); traslato alla sede residenziale di Gorizia (1935), vi rimase sino alla morte (cfr. MARCON E., *Sua Altezza Reverendissima Monsignor dottor Carlo Margotti, arcivescovo di Gorizia*, Cividale 1957).

Ambrosios è nemico dichiarato di Fotios e ne parla a destra e a sinistra [...]. Chi conosce Ambrosios sa che egli cerca di demolire il suo rivale per montare lui sul seggio patriarcale [...]. Forse, a quanto si dice, egli vorrebbe che la Santa Sede gli facesse trovare i mezzi per divenire capo della Chiesa greca e prometterebbe in cambio di lavorare per l'Unione. Ma oltre l'assurdità di espedienti sì indecorosi, chi può credere a tali uomini che non mirano a nulla di soprannaturale? Ci siamo lasciati con espressioni cortesi e null'altro e la cosa è finita là»¹⁰⁶.

Nulla altro si conosce degli ambiziosi e temerari progetti del metropolita di Derkos per ascendere in un prossimo futuro alla cattedra patriarcale; quanto alla riforma canonica che egli aveva concepito, rimase un ampio studio preparatorio, che mirava a riorganizzare la tradizionale disciplina della Chiesa greca su nuovi schemi, un «prontuario unico» di diritto ecclesiastico, organizzato in capi e libri, di più agile consultazione¹⁰⁷.

§5. Gli inizi della Codificazione Orientale

L'anno 1927, che vide la visita di RONCALLI e di D'HERBIGNY al Fanar, rappresentò inoltre un punto di svolta nell'azione unionistica del pontificato di PIO XI, che rivolse la propria attenzione all'interno della stessa Chiesa cattolica. Fu questa l'età delle encicliche *Mortalium animos* (6 gennaio 1928)¹⁰⁸ e *Rerum Orientalium* (8 settembre 1928)¹⁰⁹. Nel contempo, il pontefice si rivolse ad alcuni esperti consultori, perché fornissero un elenco di proposte di ampio respiro sul tema dell'Unione. Tra i tanti responsi che giunsero tra il 1927 ed il 1929, merita una menzione particolare un pro-memoria attribuito a padre KOROLEVSKIJ¹¹⁰, che esprimeva il

«desiderio di vedere la nostra legislazione [...] codificata, almeno nelle sue parti essenziali e comuni a tutti gli elementi etnici [...] Una simile codificazione non potrebbe essere definitiva come il

¹⁰⁶ MARGOTTI a SINCERO, Istanbul, 19 maggio 1930 in ASV, *Arch. Deleg. Turchia* 129, fasc. 756, 6.

¹⁰⁷ APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 522/39.

¹⁰⁸ AAS, XX (1928), 5-16.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 277-288.

¹¹⁰ Il testo è anonimo, ma si presenta rubricato come: «Progetto (del P. Korolevskij?) sopra una costituzione sulla relazione tra loro dei riti orientali» (ASV, *Carte Pio XI*, Oriente, Segreteria, prot. 731/39, fasc. 2).

Codex Juris della Chiesa occidentale, ma potrebbe essere una raccolta ufficiale delle disposizioni in vigore [...]»¹¹¹.

Quelle parole testimoniavano la necessità crescente, avvertita ormai da più di mezzo secolo, di fissare un *corpus* di canoni, stabile ed aggiornato, al quale fare riferimento per la normativa interna delle Chiese unite; la Congregazione Orientale aveva finalmente accolto simili istanze e nell'adunanza plenaria del 25 luglio 1927 i cardinali membri avevano approvato all'unanimità il voto, formulato dal card. GASPARRI, «sulla opportunità della codificazione del diritto orientale»¹¹². Il 3 agosto seguente anche PIO XI avrebbe accolto definitivamente quel progetto, riconoscendone non solo «la necessità», ma anche «l'urgenza»¹¹³, e quindi disponeva che venisse inviata una circolare confidenziale ai patriarchi orientali affinché

«uditi i loro vescovi e quanti credono di dover consultare, esprimano ciascuno il loro modo di vedere circa la maniera di soddisfare a questi desideri, tenendo conto in questa codificazione i bisogni e le necessità del rito, le loro tradizioni e quanto è necessario, affinché la codificazione riesca quale la desiderano, accetta e vantaggiosa per la prosperità dei loro riti»¹¹⁴.

La proposta del *Codex* unico fu però accolta dai patriarchi orientali con il malcelato timore che Roma, adoperando lo strumento della codificazione, volesse nuovamente portare un affondo ai secolari diritti delle proprie chiese. D'altra parte, quelle remore sembravano giustificate da una serie di circostanze per nulla rassicuranti: si prospettava infatti che i lavori della codificazione avrebbero avuto luogo a Roma, sarebbero stati condotti da un gruppo di esperti consultori orientali ma con la supervisione di prelati romani; a loro volta, i testi prodotti sarebbero stati esaminati da una commissione cardinalizia per poi essere giudicati ed approvati dal Romano Pontefice¹¹⁵.

In definitiva, il timore più grande nutrito dai patriarchi orientali era che il nuovo *Codex* sarebbe stato il riflesso dell'autorità di Roma, che sin dall'età di PIO IX aveva tentato varie strade per uniformare alla prassi romana i processi per le nomine episcopali, cercando inoltre di sottoporre definitivamente l'elezione patriarcale al proprio controllo; in tal modo si sarebbe accentrato nella Sede Petrina una parte considerevole del governo delle Chiese orientali,

¹¹¹ *Ibid.*, 8.

¹¹² APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 1/30.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Su questa struttura si veda AAS, XXI (1929), 669.

relegando – o meglio, riducendo – i patriarchi alla funzione di speciali primati d'onore.

Fatta tale premessa, appare ben chiaro che sin dal suo esordio i lavori per la codificazione incontrarono la malcelata ostilità dei capi delle più consistenti Chiese patriarcali, ovvero il melkita CYRILLE IX MOGHABGHAB ed il maronita ANTOINE ARIDA¹¹⁶, che difendevano un'altra visione dei rapporti interecclesiali con Roma, per cui i patriarchi erano i “fratelli” nel ministero del Papa, il “patriarca” di Roma, il cui ufficio era anche quello di vicario di Cristo¹¹⁷.

D'altra parte, le resistenze degli orientali non venivano dissipate dal *modus operandi* di Roma; il 27 aprile del 1929 Pio XI aveva costituito il Consiglio di Presidenza della futura Commissione cardinalizia per la Codificazione¹¹⁸, al cui vertice era stato posto il cardinale PIETRO GASPARRI, il principale artefice del *Codex Iuris Canonici* del 1917: l'idea che il timoniere della codificazione occidentale dovesse dirigere anche i lavori per il *Codex Orientalis* apparve agli occhi di molti orientali come la migliore garanzia di un imminente processo di latinizzazione. Una chiara testimonianza di tali remore si può rintracciare nella risposta offerta da MOGHABGHAB alla circolare del 29 ottobre 1929 della Congregazione Orientale, con cui il card. SINCERO¹¹⁹ chiedeva ai capi delle Chiese d'Oriente di offrire spunti e suggerimenti per i futuri lavori¹²⁰. Nella sua lettera, il patriarca melkita insisteva affinché la propria chiesa conservasse i “suoi antichi diritti”, specialmente riguardo:

«l'elezione del patriarca e dei vescovi, la divisione, l'unione, l'erezione delle diocesi entro i limiti dei patriarcati orientali antichi prima dello scisma; ciò oltre la conservazione dei riti»¹²¹.

In definitiva, Roma avrebbe dovuto in qualche modo dichiarare la sua ferma volontà di non alterare i decreti conciliari di Firenze (1439), che sempre erano stati pietra d'angolo di ogni movimento unionistico, con speciale

¹¹⁶ ANTOINE PIERRE II ARIDA (1863-1955), arcivescovo di Tarabulus (1908-1932), e patriarca maronita di Antiochia e del Monte Libano dal 1932 sino alla sua morte (cfr. HC, IX, Patavii 2002, 377).

¹¹⁷ Cfr. CB, 26 décembre 1928-12 février 1932, Paris 2003, 1034.

¹¹⁸ AAS, XXI (1929), 669.

¹¹⁹ LUIGI SINCERO (1870-1936), insigne giurista, assessore del Sant'Ufficio (1920), fu creato cardinale nel 1923; nominato pro-segretario (1926) e quindi segretario (1927) della Congregazione Orientale, nel 1929 fu elevato all'episcopato con il titolo arcivescovile di Petra, e nel 1933 fu traslato a quella suburbicaria di Palestrina. Cfr. FIORENTINO C. M., *All'ombra di Pietro. La Chiesa cattolica e lo spionaggio fascista in Vaticano (1929-1939)*, Firenze 1999, 109-113, 161-166.

¹²⁰ APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 8/30.

¹²¹ MOGHABGHAB a SINCERO, Damasco, aprile 1930, *ibid*.

riferimento a quello che faceva «salvi i privilegi e i diritti dei patriarchi orientali»¹²².

Di questo clima di tensione si fece portavoce *apertis verbis* il patriarca meno ostile al *Codex* unico, il siro TAPPOUNI¹²³, che il 15 agosto del 1929 si era recato dal card. GASPARRI, per confidargli:

«In astratto io sono favorevole alla codificazione orientale, ma non mi sfuggono gravi ragioni in contrario. In primo luogo io ben conosco la intima opinione de' miei confratelli ed affermo che i patriarchi, tutti i patriarchi sono contrarii, perché temono di perdere nella Codificazione i loro privilegi. Inoltre il clero orientale nella quasi totalità è completamente ignorante in materia giuridica; perciò ad eccezione dei pochi canoni conformi alla disciplina orientale o al dogma, tutto il resto del codice sarebbe per esso lettera morta; ed allora non sarebbe meglio limitarsi ai pochi canoni disciplinari che li riguardano? Finalmente la S. Congregazione Orientale ha invitato a venire a Roma nel mese di ottobre quei sacerdoti che devono prender parte al lavoro della Codificazione, ma non ha indicato una base concreta di lavoro e perciò la loro venuta sarà presso a poco inutile; ed ove venisse comunicata una base concreta di lavoro, allora io ritengo che sarebbe meglio che il lavoro venisse fatto dagli stessi patriarchi che si riuniscono in Siria una volta ogni quindici giorni ed inviato poi a Roma da discutersi dalla Commissione mista di orientali e latini»¹²⁴.

A quelle obiezioni GASPARRI avrebbe replicato «osservando innanzi tutto che dalla Codificazione sarebbero lasciati fuori i riti [...]. Il timore dei rev.mi patriarchi di perdere nella codificazione i loro privilegi (s'intende, i privilegi ragionevoli) non ha fondamento, anzi i privilegi, ove venissero iscritti nel codice, acquisterebbero con ciò stesso maggiore stabilità. [...] Se poi

¹²² Cfr. COD, 528.

¹²³ IGNACE GABRIEL I TAPPOUNI (1879-1968), arcivescovo di Aleppo (1921-1929), e patriarca di Antiochia dei Siri dal 1929 sino alla morte; nel 1935 venne creato cardinale con il titolo dei SS. XII Apostoli. Cfr. ZANANIRI G., s.v. *Tappouni Ignace Gabriel*, in *Cath.*, XIV (Paris 1996), 769. Sulla sua posizione nei riguardi del progetto di Codificazione, si veda quanto lo stesso patriarca scriveva al card. Sincero il 4 giugno 1929: «Pour ma part, s'il m'est permis d'exposer mon point de vue personnel, j'estime que la codification voulue est excellente et très opportune pour tout ce qui a trait à la discipline générale de l'Église, aux droits et privilèges des chefs hiérarchiques» (cfr. APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 14/30).

¹²⁴ GASPARRI a PIO XI, Ussita, 23 agosto 1929, *ibid.*, prot. 673/29.

qualche privilegio patriarcale è antiquato e merita di esser soppresso, ciò risulterà dalla discussione della Commissione, della quale fanno parte sacerdoti orientali, ed anche l'episcopato orientale avrà modo di manifestare il proprio parere in proposito»¹²⁵.

Ma le garanzie offerte non potevano rassicurare i patriarchi d'Oriente, poiché il linguaggio usato tradiva le intenzioni: per l'ennesima volta Roma identificava le Chiese orientali nei «riti» e non nella loro specifica identità istituzionale, e non a caso GASPARRI aveva definito gli antichi diritti dei patriarchi come “privilegi”, cioè come concessioni di un'autorità centrale (Roma), auspicando inoltre che questi fossero “ragionevoli”, cioè non in contrasto con i “diritti” preminenti della Sede Petrina.

Inoltre, nelle intenzioni di GASPARRI, il lavoro della codificazione avrebbero dovuto ripercorre il modello già seguito nel caso del *Codex* romano:

«se si volesse imitare ciò che fu fatto per il Codice latino, converrebbe procedere così: a) Inviare a ciascun vescovo orientale una copia del Codice latino, più quattro o cinque copie a disposizione dei rev.mi patriarchi; b) I rev.mi patriarchi scelgano quattro o cinque sacerdoti orientali più versati in queste materie ed a ciascuno rimettano una copia con questo mandato [...] notando in iscritto i canoni che vorrebbe aggiunti o modificati per riguardo alla Chiesa orientale [...]. Rimarrebbero fuori il libro IV e V¹²⁶, poiché sembra ammesso che essi sarebbero accettati come sono o con modificazioni poche e insignificanti, non potendo la disciplina in materia giudiziaria e penale essere sostanzialmente diversa. Una commissione in Roma, composta di orientali indicati dai rev.mi patriarchi e da latini, scelti dalla S.C. Orientale colla approvazione del S. Padre, esaminerà i lavori rimessi [...]. Finalmente i canoni approvati dalla commissione col parere dei vescovi, vengono sottoposti all'esame ed alla approvazione della S. C. Orientale e del S. Padre»¹²⁷.

Era ben chiaro che nelle intenzioni del cardinale il codice orientale avrebbe dovuto essere concepito e strutturato secondo quello latino, mutuandone persino – *mutatis mutandis* – una serie considerevole di canoni, e

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ I libri IV e V del *Codex Iuris Canonici* del 1917 erano relativi, rispettivamente, al capo *De processibus* e a quello *De delictis et poenis*.

¹²⁷ APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 673/29.

PIO XI dovette rimanere perplesso davanti a tale evenienza, che sembrava dare credito a tutte le paure nutrite ad Oriente, suggerendo che durante i lavori della Commissione preparatoria si evitasse di dare l'impressione di «un'imposizione del Codice, e quindi della disciplina latina», e che fosse

«d'uopo dare l'impressione, e in realtà agire così, che gli orientali stessi, rappresentati in Roma dai loro sacerdoti scelti per la codificazione, facciano la Codificazione: e perciò si debbono lasciar dire tutto quello che vogliono, o anche mentre lavorano si può, sì, proporre il *Codex* come un «cammino analogo già percorso», o come un *exemplar*, ma solo perché se ne servano per dire quello che vogliono, potendo essere che su qualche punto abbiano anche qualche cosa di meglio, di più perfetto, da proporre»¹²⁸.

Infine, sarebbe stato «assolutamente necessario togliere ogni ombra di latinizzazione, e, per quanto si può, evitare ciò che può offrire il destro a falsa interpretazione, ché un inizio con pregiudizi non porterebbe a buon esito»¹²⁹.

Con questi intenti il 23 novembre 1929 PIO XI istituiva la *Commissione cardinalizia per gli studi preparatori per la Codificazione*, sotto la già preconizzata presidenza del card. GASPARRI¹³⁰, la cui nomina venne strettamente connessa alle dimissioni dalla carica di Segretario di Stato¹³¹; della Commissione facevano parte i cardinali SINCERO, CERRETTI¹³² ed EHRLE¹³³, ed alla segreteria veniva deputato mons. AMLETO CICOGNANI, assessore della Congregazione Orientale¹³⁴. A sua volta, alla dipendenza di questo organismo veniva posto un gruppo di prelati orientali, “delegati” col rango di esperti dalle singole chiese

¹²⁸ *Ibid.*, prot. 1/30.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ AAS, XXI (1929), 669.

¹³¹ Sulla questione si veda COCO G., *L'«anno terribile» del cardinale Pacelli e il più segreto tra i Concistori di Pio XI* in *Archivum Historiae Pontificiae* 47 (Roma 2009), 174-175, 177-178.

¹³² BONAVENTURA CERRETTI (1872-1933), arcivescovo titolare di Corinto (1914), nunzio a Parigi (1921-1926), fu creato cardinale nel 1925. Cfr. HC, IX, Patavii 2002, 141-142; MARGIOTTA BROGLIO F., s.v. *Cerretti Bonaventura*, in DBI, 24 (Roma 1980), 2-5.

¹³³ Il gesuita FRANZ EHRLE (1845-1934), fu prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana (1895-1914); creato cardinale da PIO XI nel 1922, fu Bibliotecario ed Archivista di S.R.C. dal 1929 sino alla morte. Cfr. GERLICH R.S., s.v. *Ehrle Franz*, in DHCJ, 2 (Roma – Madrid 2001), 1221-1223.

¹³⁴ AMLETO GIOVANNI CICOGNANI (1885-1973), assessore della Congregazione Orientale (1928-1933), arcivescovo titolare di Laodicea (1933) e delegato apostolico a Washington (1933-1958); creato cardinale (1958), fu Segretario di Stato con GIOVANNI XXIII (1961-1963) e con PAOLO VI (1963-1969). Cfr. OSBAT L., s.v. *Cicognani Amleto Giovanni*, in DBI, 25 (Roma 1981), 407-409.

rituali¹³⁵, coadiuvati da quattro specialisti “occidentali”¹³⁶, che di fatto ne avrebbero coordinato i lavori; a questo comitato veniva aggregato un collegio di consultori, scelti dalla Commissione, che avrebbero avuto l’arduo compito di raccogliere e collazionare le *Fontes* del diritto di ciascuna chiesa¹³⁷.

§6. La materia del contendere: il governo della Chiesa

Tuttavia, nonostante le migliori intenzioni manifestate dal pontefice, lo spirito che aveva animato i primordi della codificazione rimase sostanzialmente inalterato, come d’altra parte avrebbe dimostrato lo stesso PIO XI, deciso egli per primo a normalizzare la prassi orientale relativa alla nomina dei vescovi e all’elezione dei patriarchi con la parallela disciplina romana; infatti nel 1932, commentando con una punta di disapprovazione l’elezione patriarcale di ARIDA, il pontefice avrebbe esplicitamente affermato di aver «gradito le lettere sinodiche, ma non approva che il papa sia estraneo all’elezione dei patriarchi e dei vescovi»¹³⁸.

In definitiva, tale questione divenne la materia più pregnante nell’elaborazione del *Codex*, trasformandosi in un lunga ed estenuante battaglia sulla quale si sarebbero misurate la forza di imposizione di Roma e la capacità di resistenza dei patriarchi d’Oriente e non a caso, subito dopo aver intrapreso l’immane lavoro di raccolta delle fonti giuridiche, il dibattito tra i consultori si focalizzò sui canoni relativi alla gerarchia. In tal senso, un ruolo fondamentale venne esercitato da padre KOROLEVSKIJ, il cui nome spiccava tra quello degli altri esperti per autorevolezza, competenza ed erudizione. Sebbene in ambito rituale fosse un fiero avversario di ogni tentativo di latinizzazione, in campo giuridico egli era più propenso ad accentuare l’ingerenza di Roma nelle elezioni patriarcali ed episcopali, un espediente che riteneva necessario per superare

¹³⁵ I nomi dei consultori delegati erano: abba MARIAM QIDANÉ (etiopi); mons. HOVANNES NASLIAN (armeni); KLIMENT PASKALEV (bulgari); FRANCESCO GOZMAN (copti); DOROTHEOS CHALAVASSY (greci); padre ISIDORO CROCE (italo-albanesi); padre ACACE COUSSA (melkiti); IOAN BALAN (rumeni); ALEKSANDR’ SIPIAGHIN e CYRILLE KOROLEVSKIJ (russi); padre DIONISYJ HOLOVETSKYJ (ruteni); PAUL DAWUD (caldei); ZACHARIAS VAKARAPAMBIL (siro-malabaresi); PIERRE SFAIR (maroniti); mons. THOMAS HALABIA ed EFREM HADDAD (siri). Cfr. OR, 2 aprile 1930, 1.

¹³⁶ Questi erano il gesuita FELICE CAPPELLO, l’assunzionista ROMUALD SOUARN, il carmelitano IPPOLITO DELLA SACRA FAMIGLIA e padre ARCADIO LARRAONA (*ibid.*); quest’ultimo, religioso claretiano (1887-1973), fu creato cardinale da GIOVANNI XXIII nel 1959, e sarebbe divenuto poi prefetto della Congregazione dei Riti dal 1962 al 1968 (cfr. OR, 7/8 maggio 1973, 2).

¹³⁷ Erano il gesuita CARLO ABELA, il mechtarista VARTAN AZOUNI, il maronita PIERRE DIB, SILVAIN GRÉBAUT, HENRY HYVERNAT, il domenicano JACQUES VOSTÉ, il canonico lateranense mons. GIUSEPPE RICCIOTTI ed i già citati BALAN, CHALAVASSY, CROCE, KOROLEVSKIJ E PASKALEV (*ibid.*).

¹³⁸ Appunto *ex audientia sanctissimi*, 27 gennaio 1932, in APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 1/30.

antiche rivalità periferiche o le contrapposizioni personali che tanto peso avevano *in loco*, e che talvolta degeneravano in inestricabili conflitti d'autorità.

Questa posizione, maturata forse negli anni in cui il dotto consultore, era stato testimone diretto del travagliato sinodo di Ain-Traz (1909), non era tuttavia isolata in campo "orientale", e trovava sponda soprattutto in alcune comunità, come la copta, l'armena, la rumena e la rutena (ucraina); in particolare, una simile idea veniva coltivata da ANDREJ SZEPTYCKI, metropolita ruteno di Leopoli¹³⁹, mentore dello stesso KOROLEVSKIJ ed autorevole voce nel mondo del Cattolicesimo orientale; fermo assertore della pari dignità tra le Chiese d'Oriente e quella romana, e instancabile difensore dell'integrità del patrimonio liturgico della propria tradizione rituale, mons. SZEPTYCKI riteneva che sul piano disciplinare il diritto orientale avrebbe dovuto allinearsi per quanto possibile a quello romano, lasciando un ampio margine di autonomia a quelli che erano usi inveterati, come la presenza del clero uxorato¹⁴⁰.

In definitiva, le posizioni espresse da KOROLEVSKIJ sembravano essere in sintonia con i *desiderata* della Santa Sede e, appartenendo simultaneamente sia al collegio dei delegati orientali che a quello dei giuristi consultori¹⁴¹, con il tacito e pieno assenso superiore egli assunse gradualmente il ruolo di "consultore speciale", ben al di sopra dei due comitati di esperti, in grado di interpretare ed esprimere meglio, specialmente tra gli orientali, le esigenze della Sede Petrina.

§7. Antiochia contro Roma

Ben presto il patriarca MOGHABGHAB divenne uno dei più strenui "corifei" dei refrattari alla codificazione, come spiegava nei suoi rapporti il delegato apostolico, mons. GIANNINI¹⁴²:

«Mi danno motivo a dubitarne voci tutt'altro che trascurabili, secondo le quali il brav'uomo (Moghabghab) starebbe adoperandosi per far gente, anche tra gli alti personaggi ecclesiastici di altri riti, nell'intento di opporsi ad eventuali soppressioni dei famosi privilegi,

¹³⁹ ANDREJ SZEPTYCKI (1865-1944), monaco basiliano, fu vescovo di Stanislao (1899), quindi metropolita greco-cattolico di Leopoli dal 1900 sino alla sua morte; fu fondatore dei Monaci Studiti ucraini (cfr. HC, VIII, Patavii 1979, 340, 527-528; KOROLEVSKIJ C., *Métropolitte André Szeptycky (1865-1944)*, Roma 1964).

¹⁴⁰ APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 11/30.

¹⁴¹ Cfr. OR, 2 aprile 1930, 1.

¹⁴² FREDIANO GIANNINI (1864-1939), frate minore, vescovo titolare di Serre (1905), fu vicario apostolico di Aleppo e delegato apostolico in Siria e Libano (1905-1936); cfr. HC, IX, Patavii 2002, p. 340.

in occasione del condendo codice di diritto canonico per gli orientali»¹⁴³.

Ma una folta rappresentanza del clero damasceno, in pieno dissenso con il pensiero del suo patriarca, già il 21 febbraio 1929 si era rivolta al card. SINCERO, chiedendo perentoriamente che – nella stesura del futuro *Codex* – venissero tenuti in conto alcuni suggerimenti:

«Il est de toute nécessité que Rome prenne une part plus effective dans l'élection du patriarche et des évêques, pour que tout le monde sache bien qu'elle est l'unique source dont provient leur autorité et pour que nous soyons délivrés de l'esprit de parti qui règne chez nous et qui risques d'accumuler les ruines»¹⁴⁴.

Si ripeteva un copione già conosciuto, molto simile a quello che, nel 1909, aveva visto l'allora vescovo MOGHABGHAB ricorrere alla Santa Sede contro il proprio patriarca, CYRILLE GEHA; e nell'appello del clero damasceno non era difficile leggere l'eco di antiche ruggini, che avevano segnato il governo pastorale di MOGHABGHAB specialmente in materia di nomine episcopali e della gestione di beni ecclesiastici, tensioni che in quel momento venivano riacutizzate dal clima dell'imminente codificazione¹⁴⁵. Nuove e più pressanti lagnanze erano giunte alla Congregazione Orientale, che sembrava prestare più attenzione alle ragioni dei querelanti che non a quelle del patriarca; questi, a sua volta, stanco di vedere rigettate le proprie istanze da Roma, aveva scritto una dura lettera al cardinale SINCERO, deplorando che

«il più spesso tali ed altri documenti [della Congregazione Orientale] ci dite essere emanati dalla volontà del Santo Padre, ed allora abbiamo semplicemente a chinare il capo, senza supporre che il Santo Padre tratti le cose così alla leggiera»¹⁴⁶.

Quelle aspre frasi vennero subito colte da PIO XI come «espressioni irriverenti ed offensive contro la Nostra stessa persona»¹⁴⁷, essendo il pontefice anche il prefetto della Congregazione Orientale; papa RATTI decise quindi che, nella risposta al riottoso patriarca (12 agosto 1930), venissero aggiunte:

«di Nostra stessa mano le seguenti parole: *Con indicibile tristezza, venerabile fratello, ma per debito dell'Apostolico ministero, dobbiamo purtroppo confermare quanto sopra è scritto. Il tono generale della vostra*

¹⁴³ GIANNINI a SINCERO, Beyrouth, 15 ottobre 1929, in *Arch. Commissione CICO*, prot. 8/30.

¹⁴⁴ *Ibid.*, prot. 8/30.

¹⁴⁵ ASCO, *Melchiti, Patriarcato*, prot. 554/30, fasc. 1.

¹⁴⁶ *Ibid.*, fasc. 2.

¹⁴⁷ *Ibid.*

ultima lettera, le espressioni che usate, i sensi che esprimete non sono, certamente, quelli di un fedele e molto meno quelli di un prelado, che ricorda e rispetta nella lettera e nello spirito il testo del Concilio Ecumenico Vaticano: Docemus et declaramus [...] hanc Romani Pontificis jurisdictionis potestatem, quæ vere episcopalis est, immediatam esse: erga quam cuiuscumque ritus et dignitatis pastores [...] officio hierarchicæ subordinationis veræque obœdientiæ obstringuntur, non solum in rebus quæ ad fidem et mores, sed etiam in iis quæ ad disciplinam et regimen Ecclesiæ per totum orbem diffusæ pertinent [...]. Hæc est catholice veritatis doctrina, a qua deviare, salva fide atque salute, nemo potest¹⁴⁸. E bisogna pure, Venerabile Fratello, che sia assente dal vostro spirito il canone 7¹⁴⁹ del Codex Juris Canonici, il quale, secondo il criterio dato dal canone 1¹⁵⁰, riguarda certamente anche la Chiesa orientale e rende vano e irriverente il distinguere (peggio poi il contrapporre) Congregazioni Romane e Santa Sede, Congregazioni Romane e Sommo Pontefice, specialmente trattandosi di Congregazioni che (come la Orientale) hanno per prefetto lo stesso Sommo Pontefice. Di cotesto vostro modo di atteggiarvi, di esprimervi, di rispondere (che contrista, credetelo, anche i migliori vostri fratelli orientali), Noi vi accordiamo fin da ora ampio e cordiale perdono, prima ancora che voi Ce lo domandiate, anche perché non dubitiamo che voi stesso già ne sentite pentimento e rimorso, e desideriamo rendervi l'uno e l'altro meno penoso e più prontamente benefico, come istantemente ne preghiamo per voi il Pastore Supremo. Desideriamo vivamente e confidiamo di avere al più presto da voi una parola che Ci consoli e rassicuri in mezzo a tante sollecitudini e tribolazioni»¹⁵¹.

Quella lettera giunse come un duro colpo a MOGHABGHAB che, sebbene sollecitato, si chiuse in un risentito silenzio e non diede mai cenno di «aver ricevuto il Nostro autografo»¹⁵²; tuttavia, forse nel tentativo di stemperare

¹⁴⁸ Cfr. COD, 813-814.

¹⁴⁹ Il can. 7 recitava: «*Nomine Sedis Apostolicæ vel Sanctæ Sedis in hoc codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, congregationes, tribunalia, officia, per quæ idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiæ universæ expedire solet*» (cfr. CIC 1917, 3).

¹⁵⁰ Il can. 1 disponeva: «*Licet in codice iuris canonici Ecclesiæ quoque Orientalis disciplina sæpe referatur, ipse tamen unam respicit Latinam Ecclesiam, neque Orientalem obligat, nisi de iis agatur, quæ ex ipsa rei natura etiam Orientalem afficiunt*» (cfr. *ibid.*, 1).

¹⁵¹ ASCO, *Melchiti, Patriarcato*, prot. 554/30, fasc. 2.

¹⁵² *Ibid.*

i toni, il 13 dicembre 1930 il patriarca CYRILLE IX si era rivolto al card. PACELLI, Segretario di Stato, presentando come di consueto al pontefice i propri auguri per le imminenti festività natalizie e inviando in dono «una piccola scatola di dolci damasceni»¹⁵³. Mai dono giunse tanto inopportuno, poiché nell'udienza dell'8 gennaio 1931 PIO XI dettò a PACELLI una severa risposta per il patriarca

«Lettera di Mons. Cirillo Mogabgab, patriarca dei Melchiti. Rispondere: Ho l'incarico dal S. Padre di mandarLe bensì la benedizione come per tutti i figli, specialmente se sono qualificati, ma Sua Santità mi ha dato anche il penoso incarico di rimandare la lettera ed i dolci, non potendo accettare nulla senza prima aver avuto la risposta ad una lettera, che Ella conosce»¹⁵⁴.

Spedita il 12 gennaio¹⁵⁵, la lettera del card. PACELLI provocò una sconcertata reazione in CYRILLE IX che il 17 febbraio, non senza un pizzico di affettata ingenuità, avrebbe risposto:

«Confesso [...] che il modo, col quale Sua Santità ha rifiutato di ricevere il mio umile dono ed i miei auguri natalizi, è stato molto duro per me: ne sono rimasto profondamente ferito nel cuore [...]. Spero che Sua Santità non tarderà a convincersi che sono sempre rimasto un figlio amatissimo della Santa Sede ed ubbidientissimo ai suoi ordini»¹⁵⁶.

Per nulla commosso da quelle deferenti ma generiche espressioni, il 10 marzo 1931 il pontefice aveva deciso di replicare allo “smarrimento” del patriarca con toni ancora più severi:

«Il Santo Padre si è sentito molto più ferito e contristato del di lei lungo silenzio dopo il Suo autografo che lei sa, e dopo tutto quello da cui l'autografo era stato occasionato»¹⁵⁷.

Tuttavia un cifrato della Delegazione Apostolica in Egitto, nel quale MOGHABGHAB ammetteva finalmente i propri torti e chiedeva scusa, giunse tempestivamente a sospendere la spedizione di quell'ulteriore lettera¹⁵⁸, ma non gli evitò l'ingrata sorpresa di vedersi recapitare una lettera apostolica, a data del febbraio 1931, con cui PIO XI deplorava ufficialmente ed aspramente la

¹⁵³ ASV, *Segr. Stato*, 1931, rubr. 1A, fasc. 6, 168.

¹⁵⁴ AAEESS, *Stati Ecclesiastici*, Pos. 430 A P.O., fasc. 341, 8.

¹⁵⁵ ASV, *Segr. Stato*, 1931, rubr. 1A, fasc. 6, 160.

¹⁵⁶ *Ibid.*, 173-174.

¹⁵⁷ *Ibid.*, 176.

¹⁵⁸ *Ibid.*

condotta e il governo pastorale di CYRILLE IX davanti a tutto l'episcopato melkita, che riceveva un perentorio invito:

«Nel frattempo, e sino a quando il governo del Patriarcato non sia in meglio sistemato, ripetendo con Nostro vivo rincrescimento e vivo dolore, di non poter avere fiducia nel patriarca, non possiamo permettere che egli vi aduni, e si metta così a capo di voi stessi, con pericolo di danno per la vostra Chiesa. Suspendiamo, pertanto, in siffatte circostanze, ogni adunanza sinodale, e quindi anche la nomina di vescovi: e questo ordine intendiamo e vogliamo notificato al venerabile fratello vostro patriarca ed a voi, colla presente Lettera»¹⁵⁹.

Quelle frasi pesavano quasi quanto una scomunica, e di fatto ponevano CYRILLE IX in una delicatissima posizione sia nei confronti di Roma che della propria Chiesa; questa fu forse la ragione che spinse la Santa Sede a risparmiare al patriarca l'onta estrema di vedere un simile documento pubblicato negli *Acta Apostolicæ Sedis*.

§8. L'evolversi della crisi

Nel contempo, mentre i rapporti tra Roma ed Antiochia avevano ormai assunto i contorni di una vera e propria crisi, i lavori della Codificazione proseguivano nel solco desiderato dalla Santa Sede; il 12 febbraio del 1931 la Commissione preparatoria discuteva «per decidere un modo unico nel presentare gli studi fatti sui patriarchi»; i temi erano così annotati da mons. CICOGNANI:

«*De patriarcha*: Dire chi sia, e quali privilegi, che ne delineano la giurisdizione e la natura (per molti privilegi, lasciarli *suis locis*); e che siano comuni a tutti i patriarchi di Oriente.

Abbondare nei privilegi, onde appaia bene la figura superiore del patriarca nella gerarchia. Se però qualche privilegio apparisse nocivo o non pienamente conforme ai diritti del Romano Pontefice, notare semplicemente la cosa, onde i vescovi possano rifletterci, insieme ai patriarchi, e dare il loro parere.

Poiché gli studi presentati molto si diffondono nel parlare *de modo eligendi patriarcham*, si lascino ciascuno a sé, e darà anche un'impronta più orientale al codice»¹⁶⁰.

¹⁵⁹ ASCO, *Melchiti, Patriarcato*, prot. 554/30, fasc. 2.

¹⁶⁰ APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 106/31.

Quali fossero i pericolosi “privilegi” a cui si faceva riferimento, appariva ben chiaro dalla relazione fatta da CICOGNANI a PIO XI il 14 marzo:

«Le difficoltà a procedere provengono anche da questioni che urgerebbe risolvere; ad es.: a) la proclamazione ed intronizzazione del patriarca, appena eletto; b) la mancanza d'intervento della Santa Sede nella nomina dei vescovi; c) il *bonum testimonium populi*; d) alcuni diritti che si arrogano i patriarchi, come *erigere* diocesi, nominare vescovi, *cum iure successionis, instituere festo de praecepto*, approvare libri liturgici...»¹⁶¹.

Interrogato su tali quesiti, così disponeva il pontefice:

«1) quanto alla proclamazione e intronizzazione dei patriarchi *prima della conferma pontificia*, si faccia osservare fin d'ora ai patriarchi e all'episcopato che ciò «neppure è riguardoso, né si conviene a figli rispettosi»; 2) per la nomina dei vescovi *inaudita Sancta Sede*, si faccia notare che motivi evidenti esigono un *qualche* controllo di Roma. Un previo nulla osta è il minimo e almeno questo si rende necessario; 3) item il *bonum testimonium populi*, arreca inconvenienti; 4) dove le difficoltà possono appianarsi con concessione o conferma di privilegi, la Commissione cardinalizia esamini e risolva, con una certa larghezza, tenendo conto delle circostanze dell'Oriente»¹⁶².

Ancora una volta il linguaggio adoperato tradiva le intenzioni centripete di Roma: i poteri patriarcali non erano *iura* derivanti da secolare tradizione ecclesiale e disciplinare, ma erano dei *privilegia*, che come tali potevano essere ridotti, modificati o accresciuti dall'unica e sola fonte dello *ius*, l'autorità centrale, ovvero la Sede Petrina.

Ad ogni modo, sebbene duramente ammonito, MOGHABGHAB non desistette dalla sua ferma opposizione¹⁶³; impedito a convocare ufficialmente il sinodo, nel giugno del 1931 aveva pensato a convocare alcuni dei

«suoi vescovi per due principali motivi: provvedimento per la vacante diocesi di Sidone¹⁶⁴, e parere collettivo da darsi sulle

¹⁶¹ *Ibid.*, prot. 1/30.

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*, prot. 106/31.

¹⁶⁴ L'eparchia di Sidone dei Melkiti (*Saida*) era vacante per la morte di mons. ATHANASE KHORIATY (n. 1884), vescovo dal 1920, morto in sede il 24 gennaio 1931 (cfr. HC, IX, Patavii 2002, 342); gli sarebbe successo mons. NICOLAS NABAA (1894-1946), eletto a quella cattedra il 24 novembre dello stesso anno (cfr. OR, 18 dicembre 1946, 1).

richieste eventuali osservazioni circa la cominciata codificazione del diritto canonico orientale»¹⁶⁵.

Lo scopo del patriarca era quello di compattare il suo diviso episcopato nell'evenienza che Roma chiedesse *universis et singulis* un parere sui primi lavori del *Codex*¹⁶⁶, e tali previsioni non vennero disattese: nel luglio del 1932 il card. GASPARRI trasmetteva a MOGHABGHAB il testo dei «canoni *de patriarchis*, redatti nel passato anno», con la richiesta di un giudizio complessivo a riguardo¹⁶⁷.

Il 22 novembre di quell'anno CYRILLE IX, a nome di tutto l'episcopato, scriveva:

«ho tenuto, prima di rispondervi, a consultare i miei venerabili confratelli [...] sui progettati canoni [...]. Infatti Vostra Eminenza sa molto bene che tanto i nostri fedeli quanto il nostro clero, tengono privilegi e le tradizioni del patriarcato come una preziosa eredità *di cui il patriarca è unicamente il custode* [...]. Per non assumere la responsabilità dei danni che potrebbero recare i cambiamenti in vista, ho creduto mio dovere ricercare il parere di tutto l'episcopato melkita».

Osservava il patriarca:

«Quindi non si tratta qui di contestare al Santo Padre il diritto di abrogare i privilegi del nostro patriarcato o di modificare il modo d'elezione del patriarca e dei vescovi. Ma, confessando che il Sommo Pontefice abbia quest'indiscutibile diritto «di divina istituzione», e sapendo d'altronde ch'egli non ha decretato le innovazioni progettate, si tratta solo di sapere se tale abrogazione e tali innovazioni siano prudenti e opportune. [...] Dei 17 vescovi del patriarcato, 12 hanno dichiarato che le innovazioni progettate nell'elezione del patriarca e dei vescovi, potrebbero essere causa di gravi dissensioni e divisioni nella comunità, e creare un ostacolo insuperabile all'unione dei fratelli dissidenti».

Quindi egli concludeva:

«Per tanti motivi, e per il prestigio della stessa Santa Sede, di cui gli augusti ordini potrebbero esporsi alla disobbedienza, la mia coscienza non mi permette di consigliare le accennate modificazioni

¹⁶⁵ APCTL, Arch. Commissione CICO, prot. 8/30.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, prot. 677/34.

nell'elezione del patriarca e dei vescovi, a tale modo che si riduca, presso a poco, ad una semplice nomina [...]. Se il Santo Padre, che ha tanto fatto e speso per l'amore dell'Oriente e gli orientali, dopo la considerazione del mio esposto, tiene, come capo della Chiesa universale a decretare l'abrogazione dei privilegi ed antichi usi del patriarcato, e ad astringere la comunità nostra ad una nuova disciplina, ciò che non potrei credere, mi farò un rigoroso dovere di ubbidire ai suoi augusti ordini, senza però avere nessuna responsabilità nelle conseguenze»¹⁶⁸.

Ma soprattutto, con un vero e proprio capolavoro di retorica, CYRILLE IX aveva tentato di porre una sorta di invisibile veto; infatti, come aveva lasciato intendere nelle prime righe della sua lettera, una simile questione necessitava del parere dell'intero episcopato, che egli aveva potuto raccogliere solo per via epistolare, in quanto gli era impedito convocare il sinodo, l'unico organismo deputato a decretare in materia. Posta in tali condizioni, la Chiesa melkita non avrebbe potuto rispondere adeguatamente ai quesiti di Roma.

§9. Lo stallo

Sebbene la risposta negativa e dilatoria di MOGHABGHAB avesse potuto rappresentare una pietra d'inciampo nel cammino della codificazione¹⁶⁹, PIO XI non si arrese, incoraggiando con maggiore energia l'azione della Commissione preparatoria. Tra il 1933 e il 1934 venne completata la raccolta delle *Fontes*, in seguito pubblicate per i tipi della Libreria Vaticana in una monumentale edizione in tre serie. Sulla base dei testi raccolti venne tempestivamente intrapreso lo studio dei canoni relativi ai poteri patriarcali, un'impresa che *certo modo* fu demandata a padre KOROLEVSKIJ, la cui opera però cominciò ad essere gradualmente contestata dai "refrattari", che con sempre maggiore evidenza riconoscevano in lui la vera "eminenza grigia" della Commissione.

Nel 1934 KOROLEVSKIJ riuscì finalmente a stendere il voto «*De Patriarchis*», fondamentale per la discussione della relativa pendenza in seno alla

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Testimone di questo ampio dissenso, largamente diffuso presso le Chiese melkita e maronita, è quanto mons. BAUDRILLART scriveva nei suoi diari in data del 15 luglio 1933: «Je reçois deux heures durant mgr. Pharès, archevêque maronite du Caïre [...]. Il se plaint amèrement de Gasparri et de Sincero qui, dit-il, les ont trompés à propos du code canonique oriental. Ce code transformerait en quasi-papes les délégués apostoliques, réduisant les patriarches au rôle honorifique des métropolitains d'Occident» (cfr. CB, 13 février 1932-19 novembre 1935, Paris 2003, 540).

Commissione cardinalizia, una lunga e documentatissima esposizione in cui il dotto consultore cercava di dimostrare come la sua lettura delle *Fontes* corrispondesse all'interpretazione più genuina del diritto orientale¹⁷⁰; quel testo, ancora di peculiare importanza per l'erudita indagine storica, sarebbe stato pubblicato a stampa due anni dopo¹⁷¹.

Il 24 luglio 1934, poco prima che avessero avuto luogo nuove plenarie, il melkita ACACE COUSSA¹⁷², subentrato da qualche tempo a mons. CICOGNANI nella segreteria della Commissione¹⁷³, chiedeva al card. SINCERO:

Se e come si poteva annotare la pendenza dei cardinali sui canoni *de Patriarchis* con il voto di don Cirillo Korolevskij sul medesimo oggetto, nello scopo di illuminare la Commissione cardinalizia su alcuni punti almeno. Vostra Eminenza mi rispondeva [...] che voleva conoscere la mia opinione personale su quei canoni¹⁷⁴.

Incuriosito dalle spiegazioni offerte il giorno successivo nel corso di un'udienza, SINCERO domandò a COUSSA di preparare un dettagliato "giudizio personale" sul voto di KOROLEVSKIJ e i canoni *de Patriarchis*, che l'anno seguente venne stampato e consegnato agli altri cardinali membri¹⁷⁵. Nel prologo il basiliano, dando prova di una non comune onestà intellettuale, chiariva la sua difficile e gravosa posizione personale:

«Innanzitutto debbo fare una dichiarazione: come delegato dei melkiti, io potevo sempre avere la mia opinione *personale* e potevo difenderla per iscritto e nelle sedute, ad eccezione di alcuni punti nei quali io dovevo essere il fedele portavoce del mio mandante, mons. patriarca Cirillo Mogabgab. Egli, quando mi inviò alla fine del 1929 quale suo rappresentante [...] mi disse di studiare e fare le mie proposte su tutto, eccetto l'elezione del patriarca e dei vescovi: su questi due punti [...] egli voleva e vuole che io difenda lo "statu quo" *sine diminutione*. Io ho fatto quel che egli voleva: ho fatto

¹⁷⁰ APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 106/31.

¹⁷¹ KOROLEVSKIJ C., *Studio di diritto comparato su l'odierna legislazione «De patriarchis»: terza parte dello studio «De patriarchis»*, Città del Vaticano 1936.

¹⁷² ACACE COUSSA (1897-1962), monaco dei basiliani aleppini (1911), sacerdote (1920), fu segretario delle Commissioni per la Codificazione Orientale dal 1933 al 1961; assessore della Congregazione Orientale (1953-1961), ne divenne pro-segretario nel 1961, e nello stesso anno GIOVANNI XXIII gli conferì l'episcopato, con il titolo arcivescovile di Hierapolis. Creato cardinale l'anno seguente, morì poco tempo dopo l'imposizione della berretta (cfr. *Le cardinal Gabriel Acace Coussa: mémorial*, Beyrouth 1964).

¹⁷³ BROGI, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, 53.

¹⁷⁴ APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 391/35.

¹⁷⁵ *Ibid.*

sempre le mie proposte come meglio credevo; e su quei punti riservati espressamente, mi sono attenuto negli scritti miei e nelle sedute alle riserve del mio venerato mandante. Però, ora Vostra Eminenza vuole sapere la verità del mio pensiero non solo su quei due punti, ma su tutti i canoni *de Patriarchis*. Eccomi a parlarle francamente da figlio devoto alla Chiesa romana il quale perciò non cessa di essere orientale»¹⁷⁶.

A questa premessa COUSSA faceva seguire una serie di suggerimenti, il cui scopo non era di stravolgere i testi già preparati e in predicato di essere approvati, ma piuttosto quello di mitigare le disposizioni ivi contenute, per renderle più accettabili e meno gravose per le Chiese d'Oriente; in particolare, si faceva un ampio riferimento al problema della giurisdizione dei fedeli orientali residenti fuori dai confini della propria chiesa rituale:

«La loro organizzazione religiosa non soddisfa, appunto perché mancano d'organizzazione; occorre provvedere d'accordo con l'episcopato americano ad una loro migliore situazione»¹⁷⁷.

A tal proposito, COUSSA chiedeva che la giurisdizione patriarcale venisse mantenuta anche su tale categoria particolare di fedeli «quoad ritum tantum», per poi essere esercitata tramite un esarca o «vicario il quale però dovrà godere di una certa autonomia rispetto al vescovo latino locale»¹⁷⁸; con quest'ultima proposta il basiliano si faceva interprete di un'antica e mai soddisfatta esigenza, fortemente sentita dagli orientali, che persino lo stesso patriarca YOUSSEF aveva personalmente perorato nella prima conferenza patriarcale (1894).

Sebbene le indicazioni espresse in quel memoriale sarebbero state accolte solo parzialmente, il ruolo svolto da COUSSA in quel frangente si sarebbe rivelato oltremodo significativo. Infatti, la nomina del giovane aleppino al ruolo di delegato permanente (1929) era stata fortemente voluta da Roma, che aveva respinto il nome del giovane vescovo di Tiro, MAXIMOS SAYGH¹⁷⁹, proposto da MOGHABGHAB, ritenendo che COUSSA, già studente al Collegio greco di Sant'Atanasio, offrisse più garanzie di «romanità» dell'altro candidato,

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ MAXIMOS IV SAYGH (1878-1967), arcivescovo di Tiro (1919-1933), arcivescovo di Beyrouth (1933-1947), venne eletto patriarca di Antiochia dei Melkiti nel 1947; partecipò attivamente al Concilio Vaticano II, di cui fu una delle voci più autorevoli; creato cardinale da PAOLO VI nel 1965, rimase in cattedra sino alla morte (cfr. HC, IX, Patavii 2002, 382; INGLESSIS, *Maximos IV*).

considerato troppo vicino all'ostile patriarca melkita¹⁸⁰. Se anche COUSSA, orientale ma "romano" di formazione, esprimeva rilievi sui frutti della codificazione, era evidente che nel *modus operandi* dei consultori e della stessa Commissione vi era qualcosa che non soddisfaceva le rassicurazioni domandate dagli orientali, persino dai più moderati.

In effetti, proprio verso la fine del 1934, CYRILLE IX aveva scritto a SINCERO per inviargli le proprie osservazioni sui canoni relativi ai sacramenti¹⁸¹ e il patriarca, piuttosto che esprimere un giudizio su quella peculiare materia, coglieva l'occasione per esporre un'articolata riflessione:

«Je me permets de rappeler à Votre Éminence un point fondamental, lequel pris en considération, facilite pour nous l'adhésion entière à la Codification orientale. Pour nous autres melkites surtout, c'est-à-dire patriarche, évêques et les hautes personnalités du clergé et du peuple, le point fondamental de la Codification orientale consiste principalement à maintenir et à confirmer nos droits, nos privilèges et nos traditions que nous tenons, comme un patrimoine sacré, de la plus haute antiquité, tels qu'on nous les a reconnus aux Conciles Oecuméniques, notamment en celui de Florence; et tels qu'ils l'ont maintes fois déclaré les Souverains Pontifes, en particulier Benoît XIV et Léon XIII»¹⁸².

Interpretando il linguaggio sibillino di MOGHABGHAB, COUSSA preparava un appunto per il card. SINCERO:

«Leggendo la lettera del patriarca [...] si avverte che vi è un equivoco tra il modo con cui la Sacra Congregazione va esprimendosi e le cose che invece il patriarca intende:

il patriarca melkita nel passato come al presente chiede che vengano conservati tutti i diritti, privilegi, ecc. di cui i melkiti hanno finora usufruito;

la Sacra Congregazione Orientale più volte ed anche ora assicura che i diritti e i privilegi dei patriarchi saranno salvi; è naturale che la Santa Sede ha il diritto di intervenire in qualche modo per quanto riguarda l'elezione dei vescovi, patriarchi, ecc., e che vuole esercitare tale diritto nativo.

¹⁸⁰ APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 532/29; *ibid.*, prot. 20/30.

¹⁸¹ *Ibid.*, prot. 311/34.

¹⁸² *Ibid.*

Il patriarca melkita però riceve le assicurazioni della Sacra Congregazione come suonano letteralmente e fa capire che intende che nulla verrà mutato su quanto è stato praticato fino a qui»¹⁸³.

Era evidente che gli orientali, avendo ormai compreso che Roma non avrebbe rinunciato all'idea della Codificazione, chiedevano con forza che la Santa Sede fosse «comme d'habitude toujours fidèle à ses augustes promesses»¹⁸⁴, cioè dichiarasse senza equivoci che il codice non mirava assolutamente a modificare lo statuto giuridico dei patriarcati orientali, subordinando a queste formali garanzie la pacifica accettazione del nuovo *Codex*.

§10. La svolta

Per nulla scosso dall'ennesimo ostacolo, PIO XI proseguì nel suo disegno di “legislatore”, trasformando la Commissione di studio in *Commissione cardinalizia per la redazione del Codice Orientale*, alla cui presidenza veniva nominato il card. SINCERO, già subentrato nel 1934 al defunto GASPARRI alla guida del precedente organismo¹⁸⁵. Tra i nuovi cardinali membri erano stati cooptati EUGENIO PACELLI, Segretario di Stato, PIETRO FUMASONI-BIONDI e GIULIO SERAFINI¹⁸⁶, ai quali negli anni successivi sarebbero stati aggiunti PIETRO BOETTO¹⁸⁷, LUIGI MAGLIONE¹⁸⁸, FRANCESCO MARMAGGI¹⁸⁹, GIOVANNI MERCATI¹⁹⁰, CARLO SALOTTI¹⁹¹ ed EUGÈNE TISSERANT¹⁹², in

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ AAS, XXVII (1935), 306-308.

¹⁸⁶ *Ibid.* Su GIULIO SERAFINI (1867-1938), prefetto della Congregazione del Concilio (1930-1938), e su PIETRO FUMASONI-BIONDI (1872-1960), prefetto della Congregazione di Propaganda Fide (1934-1960), si veda HC, IX, Patavii 2002, 158, 217, 302.

¹⁸⁷ Il gesuita PIETRO BOETTO (1871-1946), noto giurista, assistente d'Italia (1930-1935), venne creato cardinale nel 1935; fu arcivescovo di Genova dal 1938 sino alla morte. Cfr. FOIS M., s.v. *Boetto Pietro*, in DHCJ, 1 (Roma - Madrid 2001), 469-470.

¹⁸⁸ LUIGI MAGLIONE (1877-1944), arcivescovo titolare di Cesarea (1920), nunzio in Svizzera (1918-1926) e a Parigi (1926-1935); creato cardinale nel 1935, fu prefetto della Congregazione del Concilio (1938-1939) e Segretario di Stato di Pio XII (1939-1944). Cfr. HC, IX, Patavii 2002, 99; MALGERI F., s.v., *Maglione Luigi*, in DBI, 67 (2006), 433-436.

¹⁸⁹ FRANCESCO MARMAGGI (1876-1949), arcivescovo titolare di Adrianopoli (1920), fu nunzio in Romania (1920-1923), in Cecoslovacchia (1923-1928) e in Polonia (1928-1935); venne creato cardinale nel 1935 (cfr. HC, IX, Patavii, 138).

¹⁹⁰ GIOVANNI MERCATI (1866-1957), prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana (1918), fu cardinale Archivista e Bibliotecario di S.R.C. dal 1936 sino alla morte. Cfr. VIAN P., s.v. *Mercati Giovanni*, in DBI, 73 (Roma 2009), 599-603.

quanto membri della Congregazione Orientale¹⁹³. Inoltre, alla segreteria venne designato padre COUSSA¹⁹⁴, mentre un nuovo collegio di esperti (*la consulta*), tra i cui nomi spiccavano quelli del noto KOROLEVSKIJ e del vescovo armeno mons. AGAGIANIAN¹⁹⁵, avrebbe dovuto dedicarsi materialmente alla redazione dei canoni¹⁹⁶.

In questo senso, con la nomina tra i consultori di un vescovo orientale, il pontefice inaugurava una nuova strategia nei confronti dei «refrattari» alla codificazione, volta alla *captatio benevolentiae* di coloro che, sebbene diffidenti nei confronti di Roma, non erano contrari in principio all'idea del *Codex*: mons. AGAGIANIAN infatti, nonostante l'età piuttosto giovane, era universalmente stimato in Oriente per il suo profilo intellettuale e morale, ed era *persona grata* alla Santa Sede, perché era “romano” per formazione e nel *sentire cum Ecclesia*. E per corroborare questo clima distensivo, Pio XI volle dare un ulteriore segno di benevolenza nei confronti delle Chiese d'Oriente, elevando al cardinalato un prelado orientale, il patriarca siro TAPPOUNI.

Già nel passato, come strumento di promozione dell'Unione, da più parti era stato proposto al pontefice di promuovere cardinale un ecclesiastico orientale, ma tale scelta si era presentata particolarmente difficile; e sul finire

¹⁹¹ CARLO SALOTTI (1870-1947), segretario di Propaganda Fide (1930-1935), fu creato cardinale *in pectore* nel 1933, e pubblicato nel 1935; fu prefetto della Congregazione dei Riti dal 1938 sino alla morte (cfr. de CAMILLIS M., s.v. *Salotti Carlo*, in *Enciclopedia Cattolica*, X (Città del Vaticano 1953), 1700).

¹⁹² EUGÈNE TISSERANT (1884-1972), pro-prefetto della Biblioteca Vaticana (1930-1936), cardinale (1936) e segretario della Congregazione Orientale (1936-1959); arcivescovo titolare di Iconio (1937), venne nominato anche vescovo di Porto e Santa Rufina (1946-1951) e di Ostia (1951-1966), nonché cardinale Bibliotecario ed Archivista di S.R.C. (1957-1971). Cfr. TESSEYRE CH., s.v. *Tisserant Eugène*, in *Cath.*, XV (Paris 2000), 5-8.

¹⁹³ Cfr. AP, 1938, 669-670.

¹⁹⁴ AAS, XXVII (1935), 307.

¹⁹⁵ GRÉGOIRE PIERRE XV AGAGIANIAN (1895-1971), rettore del Pontificio Collegio Armeno (1932-1937), vescovo titolare di Comana (1935), venne eletto patriarca di Cilicia degli Armeni nel 1937; creato cardinale nel 1946, fu pro-prefetto (1958) e, quindi, prefetto della Congregazione di Propaganda Fide (1960-1970); nel 1954 subentrò al card. Massimi nella presidenza della Commissione per la Codificazione Orientale. Abdicò al patriarcato nel 1962, pur mantenendo il titolo di patriarca emerito (cfr. METZLER J., *Präfekten und Sekretäre der Kongregation in der neuesten Missionära (1918-1972)* in *Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum*, III/2, Rom-Freiburg-Wien 1976, 315-324).

¹⁹⁶ Oltre al citato KOROLEVSKIJ, del “*collegium consultorum*” facevano parte alcuni esperti che avevano già collaborato ai lavori della Codificazione, come GOZMAN, BALAN, DIB, SFAIR, SOUARN, LARRAONA e il carmelitano IPPOLITO DELLA SACRA FAMIGLIA. Altri erano di nuova nomina, come il summenzionato AGAGIANIAN, il caldeo PAUL HINDO, il mechtarista GARABED AMADOUNI, il basiliano ruteno JOSYF ZAJAČKIVSKYJ e il gesuita EMIL HERMAN (cfr. *ibid.*, 308). Su quest'ultimo (1891-1963), secondo rettore del Pontificio Istituto Orientale (1931-1951), si veda CAPIZZI C., s.v. *Herman Emil*, in *DHCJ*, 2 (Roma – Madrid 2001), 1908; RUYSSSEN G., *Emil Herman S.J. (1891-1963) ed il suo contributo alla canonistica orientale*, in *Iura Orientalia*, VIII (2012), 73-101.

degli anni '20 del XX secolo, a Roma circolava l'indiscrezione che il galero rosso fosse destinato al vescovo di rito greco mons. ISAIAS PAPADOPOULOS, già assessore della Congregazione Orientale¹⁹⁷, ma la sua morte – sopravvenuta nel 1932 – aveva definitivamente messo a tacere quelle voci¹⁹⁸.

Come lo stesso PIO XI confiderà al card. ALFRED BAUDRILLART¹⁹⁹, la nomina di TAPPOUNI era stata dettata dalla volontà di creare un consenso in Oriente per i lavori di codificazione, ed era stato premiato quel prelado che, per comunanza di vedute con Roma e per innate capacità diplomatiche, avrebbe potuto fungere da mediatore per la definitiva accettazione dei canoni sulla nomina dei patriarchi e dei vescovi²⁰⁰.

Ed in effetti la nomina di TAPPOUNI, sulla scorta del *divide et impera*, aprì una breccia nel fronte degli oppositori, o meglio permise a quelle chiese favorevoli alla codificazione di trovare un portavoce autorevole che le rappresentasse; e quella scelta ebbe un'ulteriore conseguenza, quella di essere una *diminutio* dei patriarchi MOGHABGHAB e ARIDA, costretti a coabitare con una sorta di "super-patriarca", quale quello di Antiochia dei Siri.

Infine, quasi a compensare la pesante ingerenza del diritto romano in quello orientale, PIO XI chiese alla Commissione che venisse preparato un documento per dimostrare come «furono presi provvedimenti sufficienti per l'esclusione di ogni ombra di latinismo»²⁰¹. Quel testo, redatto in maniera autoreferenziale, fu letto ed approvato nella plenaria del gennaio 1936²⁰², e assolveva la Santa Sede da ogni velleità latinizzante, rigettando unilateralmente sugli orientali la responsabilità di ogni eventuale incomprensione.

Sulla scorta di questi provvedimenti, il lavoro di Codificazione proseguì indefessamente sotto la presidenza del card. MASSIMI²⁰³, designato a succedere al defunto SINCERO nel febbraio del 1936²⁰⁴.

¹⁹⁷ ISAIAS PAPADOPOULOS (1852-1932), vescovo titolare di Grazianopoli (1911), primo assessore della Congregazione Orientale (1917-1928). Sulla sua figura si veda HC, IX, Patavii 2002, 188; RIGOTTI G., *Segretari e Sottosegretari di rito orientale della Congregazione per le Chiese Orientali*, in *Dall'Oronte al Tevere*, Roma 2004, 171-173.

¹⁹⁸ ACCGr, *Fondo Benedettino*, n. 230, quaderni 8A e 9A.

¹⁹⁹ ALFRED BAUDRILLART (1859-1942), oratoriano, rettore dell'*Institut Catholique de Paris* (1907), vescovo titolare di Hemeria (1921) e cardinale (1935). Cfr. GUNY A., s.v. *Baudrillart Alfred*, in *Cath.*, I (Paris 1948), 1316-1317.

²⁰⁰ CB, 20 novembre 1935 – 11 avril 1939, Paris 1996, 54.

²⁰¹ APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 1/30.

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ MASSIMO MASSIMI (1877-1954), sacerdote del clero di Roma (1900), giudice rotale, consultore della Codificazione del diritto canonico (1909); creato cardinale nel 1935, presiederà le pontificie Commissioni per la autentica interpretazione del diritto canonico e per la codificazione del diritto orientale (cfr.

L'anno seguente, il 1° marzo, si riuniva la quinta plenaria cardinalizia, che avrebbe dovuto finalmente prendere in esame la normativa *de Patriarchis*, eccetto alcuni canoni «che riguardano la conferma dei patriarchi e l'elezione e conferma dei vescovi» che «data la loro speciale difficoltà», sarebbero stati esaminati più avanti²⁰⁵.

Il card. MASSIMI così presentava la *vexata questio*:

«L'importanza da dare ai patriarchi è illustrata dallo studio del p. Korolevskij, il quale espone tre sentenze in proposito: due estreme e una media. La prima vuole che non si dia troppa importanza ai patriarchati, come una istituzione che ha fatto il suo tempo; suggerirebbe quindi di salvare i nomi ed i titoli e di modificare, anzi abrogare la sostanza. L'altra sentenza estrema, considera come intangibili i diritti e le prerogative dei patriarchi, come se fossero altrettanti articoli di dogma. Come è facile immaginare, queste due sentenze sono state eliminate dalla consulta, la quale fu per la terza: quella media, cioè i patriarchati debbono essere conservati e favoriti *usque ad aras*, finché cioè non urtano con la costituzione della Chiesa o con il bene delle anime. Quindi, questa sentenza media, favorirebbe normalmente quella delle due sentenze che vuole intatte le attribuzioni dei patriarchi, con la riserva però, che bisogna innovare in quelle attribuzioni quando è necessario, avendo in vista la costituzione della Chiesa e il bene delle anime»²⁰⁶.

Sarebbe stato inutile ripetere che, per una larga parte degli orientali, la cosiddetta “via media” proposta da MASSIMI era un provvedimento estremo ed inaccettabile, poiché l'esito di quella seduta era come se fosse già stato scritto otto anni prima. E sebbene nel corso del dibattito si registrasse anche qualche proposta temeraria, come quella di MERCATI, che suggeriva l'eventuale partecipazione dei patriarchi al conclave «pur non essendo cardinali»²⁰⁷, i convenuti si pronunciarono all'unanimità per la “via media” indicata dalla pendenza. Tale impronta latinizzante venne decisamente rafforzata da un'altra decisione, quella di approvare il testo del can. 271 (in seguito can. 216), relativo

KILLERMANN S., *Die Rota Romana. Wesen und Wirken des päpstlichen Gerichtshofes im Wandel der Zeit*, Frankfurt am Main 2009, 428-429).

²⁰⁴ AAS, XXVIII (1936), 115.

²⁰⁵ APCTL, *Arch. Commissione CICO*, prot. 350/34.

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*

alla definizione stessa dell'istituto patriarcale, espungendo la clausola «*ob sedis originem apostolicam, vel venerabilem antiquitatem seu excellentiam*»:

«*Nomine et dignitate patriarchæ veniunt episcopi Ecclesiarum quibus [ob sedis originem apostolicam, vel venerabilem antiquitatem seu excellentiam] iurisdictio in clerum et populum sui Patriarchatus ex officio competit, ad normam sacrorum canonum sub auctoritate Romani Pontifici exercenda*»²⁰⁸.

Senza quella condizione, la dignità patriarcale appariva come la conseguenza di un antico assetto ecclesiastico e normativo, passibile di modifiche e vigente solo per disposizione del *Primatus Romanæ Ecclesiæ*. In definitiva, i patriarchi non erano altro che «prelati preposti con giurisdizione ordinaria su tutti i chierici – inclusi i vescovi – ed i fedeli del loro rito»²⁰⁹.

Il 25 giugno 1937, PIO XI poteva finalmente esaminare il testo dei canoni *de Patriarchis*, e parve molto soddisfatto dell'opera compiuta, al punto da approvare i canoni elaborati senza alcuna particolare osservazione²¹⁰, mentre l'unica e magra soddisfazione riservata ai vetusti patriarchati d'Oriente fu la norma che disponeva «non venissero più nominati prelati latini, titolari di sedi patriarchali orientali»²¹¹.

Nonostante questa parte del futuro *Codex* fosse ormai pronta, PIO XI non ne riuscì a vedere la pubblicazione, come d'altronde non venne esaudito l'altro suo auspicio, ovvero quello di giungere alla conclusione dell'intera opera di Codificazione entro il 1939, per il quinto centenario del Concilio di Firenze (1439)²¹²: provato da una malattia lunga e degenerativa, papa Ratti si sarebbe spento nelle prime ore del 10 febbraio del 1939.

§11. L'epilogo: il Vaticano II

Eletto pontefice nel breve conclave del 2 marzo di quell'anno, PIO XII, già Segretario di Stato, ricevette in eredità la pesante macchina della Codificazione messa in moto dal suo predecessore che, con determinazione, ne aveva seguito ed incoraggiato personalmente i lavori. Essendo noto il nuovo pontefice soprattutto per il suo profilo diplomatico, e non avendo avuto il card. PACELLI particolari legami con l'Oriente, ad alcuni parve che quell'elezione pontificia avesse segnato l'"inizio della fine" del *Codex Orientalis*.

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*, prot. 1/30.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² Appunto *ex audientia sanctissimi* del 20 marzo 1936, *ibid.*

Al contrario, il nuovo pontefice impresse una decisiva accelerazione ai lavori di Codificazione che, peraltro, conosceva almeno nella sua struttura fondamentale, essendo stato uno dei cardinali membri della Commissione Pontificia ed avendo partecipato ad alcune plenarie cardinalizie²¹³; e sebbene sino ad oggi non sia possibile accedere alla documentazione d'archivio per quel pontificato, dall'esame dei testi già conosciuti è possibile trarre alcune significative congetture.

Giurista per formazione, PIO XII non si scostò minimamente dalla *mens* che aveva animato il suo predecessore, ma vi apportò un contributo di riflessione personale, specie riguardo al principio della natura della giurisdizione patriarcale, preferendo il principio della giurisdizione personale a quello della giurisdizione territoriale, quest'ultimo sostenuto dal card. TISSERANT²¹⁴. Infatti, sebbene il cardinale PACELLI si fosse mostrato uno strenuo assertore della "competenza territoriale" della Congregazione Orientale²¹⁵, riguardo alla giurisdizione delle singole chiese orientali egli preferiva il modello della "competenza personale", un concetto che egli aveva già sviluppato nel lontano 1902, ed aveva espresso nella sua tesi di laurea, pubblicata un decennio dopo²¹⁶. L'allora mons. PACELLI aveva affermato che:

«le *leggi rituali*, [...] non sono locali, ma piuttosto riguardano le persone, ossia il loro stato e la loro professione; ond'è che il sacerdote di rito greco, passando nel territorio della Chiesa latina, deve osservare le leggi del proprio rito, e molto più il sacerdote latino, passando per la Chiesa greca»²¹⁷.

Anni dopo, questa tesi sarebbe stata difesa dal card. PACELLI nelle prime e poche plenarie cardinalizie della Commissione Pontificia alle quali avrebbe partecipato e, una volta divenuto pontefice, gli avrebbe permesso di entrare in sintonia con mons. COUSSA. E fu forse tale convergenza di vedute a suggerire a PIO XII una diversa strategia nell'affrontare la spinosa questione *de Patriarchis*.

Infatti, nonostante quasi la metà dei relativi canoni fosse già stata approvata, papa Pacelli preferì dilatare i tempi per la definitiva conclusione,

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Ibid.*, prot. 350/34.

²¹⁵ Sulla questione, si veda il voto formulato dal card. PACELLI (6 marzo 1937) sul riordinamento ecclesiastico dell'Etiopia circa le competenze della Congregazione Orientale e di Propaganda Fide (cfr. AAEESS, *Italia*, Pos. 1025 P.O., fasc. 709, 5-16).

²¹⁶ PACELLI E., *La personalità e la territorialità delle leggi specialmente nel diritto giuridico*, Roma 1912.

²¹⁷ *Ibid.*, 22.

lasciando la precedenza alla stesura delle altre sezioni che, al contrario, sarebbero rimaste a lungo in fase di studio.

In tal modo, si portavano celermente alla conclusione i lavori sulla prima parte, relativa alla legislazione matrimoniale, che venne promulgata il 22 febbraio 1949²¹⁸; a distanza di un anno veniva pubblicata anche la seconda parte, concernente il diritto processuale (6 gennaio 1950)²¹⁹, mentre la terza parte, relativa ai religiosi ed i beni ecclesiastici, vedeva la luce il 21 novembre 1952²²⁰.

Questa studiata diversione permise a PIO XII di far decantare gli studi sulla sezione *de Personis*, nella quale erano compresi i tanto contestati canoni *de Patriarchis* e *de Episcopis*, che divennero oggetto di un più minuzioso e lungo dibattito fra i consultori. Fu così possibile ritoccare la disciplina facendo ricorso a un più ricco ventaglio di sfumature, smussando alcuni punti particolarmente invisi agli orientali; un esempio magistrale di questo tentativo di compromesso fu il canone 216, il primo sui patriarchi (ex can. 271), che sarebbe stato corredato dal seguente comma:

«Secundum antiquissimum Ecclesiae morem, singulari honore prosequendi sunt Orientis patriarchae, quippe qui amplissima potestati a Romano Pontifice data seu agnita, suo cuique ritui tamquam pater et caput, praesunt. Nomine patriarchae venit episcopus cui canones tribuunt iurisdictionem in omnes episcopos, haud exceptis metropolitibus, clericum et populum alibis territorii seu ritus, ad normam iuris, sub auctoritate Romani Pontificis, exercendam; Patriarchae in fideles eiusdem ritus, extra limites proprii territorii commorantes, competit potestas quatenus iure communi vel particulari expresse statuatur»²²¹.

Nel primo comma si cercava di mitigare l'impianto del precedente canone 271, che inquadrava la potestà patriarcale come riflesso dell'autorità pontificia, con la duplice formula «*data seu agnita*», ovvero “data o riconosciuta” dai Romani Pontefici, volendo offrire con l'aggettivo *agnita* la possibilità di interpretare l'origine dell'istituto patriarcale «*secundum antiquissimum Ecclesiae morem*» e non come una concessione emanata da un'autorità superiore. Nel secondo comma si sanciva il diritto dei patriarchi ad esercitare giurisdizione sui fedeli residenti fuori dai confini del proprio patriarcato, che era ritenuto da

²¹⁸ AAS, XLI (1949), 89-119.

²¹⁹ *Ibid.*, XLII (1950), 5-120.

²²⁰ *Ibid.*, XLIV (1952), 67-152.

²²¹ *Ibid.*, XLIX (1957), 497.

molti uno strumento necessario per porre un argine al processo di latinizzazione dei fedeli orientali, in corso in Europa ed in America.

Ad ogni modo, la struttura latinizzante nel quale il *Codex* era stato concepito non veniva sostanzialmente mutata, corroborando la tenace opposizione dei melkiti e dei maroniti, che tuttavia non riuscirono ad impedire la promulgazione della contestatissima sezione *de Personis*, avvenuta il 2 giugno 1957²²². L'anno seguente, il patriarca melkita MAXIMOS IV SAYGH convocava al Cairo il sinodo della sua chiesa (6-8 febbraio), con lo scopo di esaminare le conseguenze della nuova legislazione sulle dinamiche interne al patriarcato²²³. Nel suo discorso di chiusura il patriarca, pur professando il suo totale attaccamento alla Sede Petrina e senza mettere in discussione i decreti di Roma, sottolineava a più riprese la necessità che ogni nuova disposizione, prima di essere applicata, venisse discussa e studiata dal sinodo, l'unico organo deputato ad approvare «d'une manière collégiale» le modifiche alla secolare legislazione della propria chiesa²²⁴.

Era quello l'estremo bastione dell'ostinata resistenza degli orientali, che già vedevano profilarsi all'orizzonte la definitiva imposizione della nuova disciplina del *Codex*, ma dopo la morte di PIO XII gli eventi presero un corso differente. Infatti, nell'udienza del 12 dicembre 1958 GIOVANNI XXIII dilazionò l'approvazione dei canoni sui sacramenti²²⁵, una decisione che forse ebbe una qualche relazione con l'annuncio, dato dal pontefice il 25 gennaio 1959 a San Paolo, della convocazione di un nuovo Concilio ecumenico²²⁶.

Non è questa la sede per digressioni sulle fasi preparatorie del Vaticano II, né sul suo svolgimento o sui suoi decreti, già ampiamente conosciuti; nell'assise conciliare la questione della disciplina canonica orientale sarebbe stata affrontata secondo schemi più liberi, e il dibattito avrebbe assunto presto dei connotati ecumenici. In quella sede MAXIMOS IV si sarebbe distinto come una delle voci più autorevoli del Concilio, diventando in breve il difensore della tradizione delle Chiese d'Oriente, cattoliche ed ortodosse²²⁷, un ruolo riconosciuto pubblicamente persino dal patriarca ecumenico ATHENAGORAS

²²² *Ibid.*, 433-603.

²²³ INGLESSIS, *Maximos IV*, 140.

²²⁴ *Ibid.*, 141-142.

²²⁵ BROGI, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, 56.

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ INGLESSIS, *Maximos IV*, 141-142.

I²²⁸, che incontrando il patriarca melkita lo avrebbe così apostrofato: «Vous nous représentez tous»²²⁹.

Il cambiamento di prospettiva determinato dal Vaticano II ebbe un riflesso diretto anche sull'opera di codificazione, interrotta *tempore Concilii* ma sempre presente nei discorsi di molti dei padri conciliari. Il 21 novembre 1964 veniva emanato il decreto *Orientalium Ecclesiarum*, che archiviava secoli di latinizzazione, e il cui articolo 7 recitava:

*«Ab antiquissimis temporibus in ecclesia viget insitutio patriarchalis, iam a primis Synodis Oecumenicis agnita. Nomine vero patriarchae orientalis venit episcopus, cui competit iurisdictio in omnes episcopos, haud exceptis metropolitibus, clerum et populum proprii territorii vel ritus, ad normam iuris et salvo primatu Romani Pontificis»*²³⁰.

Il decreto conciliare affossava l'intero impianto del redigendo *Codex Orientalis* proprio a partire dalla definizione della natura dell'istituto patriarcale, questione che era stata una delle leve della codificazione e il reale oggetto della contesa tra Roma e le Chiese d'Oriente. Dopo il Concilio si sarebbero aperte nuove prospettive nel campo del diritto canonico, e nel 1970 sarebbe stata definitivamente chiusa l'esperienza della prima Codificazione orientale²³¹, dalle cui ceneri sarebbe sorta la *Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale* (1972), e i cui sforzi sarebbero culminati nell'attuale *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (1990)²³².

In definitiva, si può affermare che se il Concilio Vaticano I promosse l'iniziativa della Codificazione orientale, il Vaticano II segnò la fine di quell'esperienza e, nel contempo, divenne il punto di partenza di un nuovo percorso, destinato finalmente a concretizzarsi nel primo Codice unico ad uso delle Chiese orientali.

Nell'arco temporale segnato dai due Concili, lungo quasi un secolo, uomini e idee si confrontarono diametralmente, dibattendo sul significato del potere patriarcale e sull'esercizio del primato pontificio.

²²⁸ ATHENAGORAS I SPYROU (1886-1972), metropolita di Corfù (1922-1930), arcivescovo del Nord e Sud America (1930-1948), fu patriarca ecumenico di Costantinopoli dal 1948 sino alla morte; sulla sua monumentale figura si veda: MARTANO V., *Athenagoras il patriarca (1886-1972): un cristiano fra crisi della coabitazione e utopia ecumenica*, Bologna 1996.

²²⁹ INGLESSIS, *Maximos IV*, 71.

²³⁰ Cfr. COD, 901.

²³¹ Sull'evoluzione post-conciliare della Codificazione Orientale, si rimanda a BROGI, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, 61-63.

²³² *Ibid.*, 56-70.

Questo immane sforzo intellettuale ha lasciato una traccia profonda ed indelebile nei lavori di redazione del primo *Codex Orientalis*, il cui merito più grande e duraturo fu forse quello di aver prodotto la monumentale edizione delle *Fontes*, che ancora rappresentano un punto di riferimento imprescindibile nello studio della disciplina canonica orientale²³³.

GIOVANNI COCO

²³³ Cfr. CECCARELLI MOROLLI D., *Sources of the canons of CCEO*, in NEDUNGATT G. (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Kanonika» 10, Roma 2002, 897-903.